LA VITA DEI VENEZIANI FINO AL 1200 SAGGIO DI BARTOLOMEO CECCHETTI

Bartolomeo Cecchetti

CECCHETTI BARTOLOMEO

LA VITA DEI VENEZIANI

FINO AL 1200

LA

VITA DEI VENEZIANI

FINO AL 1200

SAGGIO

DI

BARTOLOMEO CECCHETTI

LETTO NELLA SCUOLA DI PALEOGRAFIA E STORIA VENETA
PRESSO IL R. ARCHIVIO GENERALE DI VENEZIA

VENEZIA
PREM. STAB. TIPOGR. DI P. NARATOVICH
1870

ALLA MEMORIA

DEL CONTE

GIOVANNI QUERINI-STAMPALIA

PATRIZIO VENETO

Come sono da biasimare quei cittadini che poco si curano dell'antico lustro della propria famiglia, e de' più vitali interessi della terra natale e della Nazione, così vuolsi tributare perenne gratitudine alla memoria di coloro che spesero tutta la vita a giovare ed onorare la patria.

Io sono adunque ben lieto di fregiar queste pagine del nome del patrizio veneto Giovanni Querini-Stampalia, il quale, vivendo, profuse il largo censo domestico a vantaggio della scienza, e testè morendo legò tutte le proprie sostanze a molte opere di sapiente beneficenza, e il suo stesso signorile palazzo e il medagliere e la quadreria e i libri e i manoscritti della sua famiglia, a comodo di ritrovo e di studio di ogni onesta e civile persona.

Rammento che, giovanetto, al mirare raccolti nel palazzo dei Morosini i trofei delle vittorie del Peloponnesiaco, le armi e gli oggetti a lui appar-

tenenti, e quadri preziosi, mi parve di vivere in quei tempi nei quali la Repubblica Veneta era ancora potenza rispettata.

Nei nuovi tempi nessuno avrebbe potuto esigere dai figli dell'antico corpo sovrano di Venezia, atti di valore o di senno politico pari a quelli degli avi, poichè ad ogni italiano era appena concesso il rimpianto della gloriosa storia della sua patria.

Ma a quei figli di stirpi gloriose spettava, più che a qualunque altro, il pietoso ufficio di serbare e illustrare i ricordi del nostro passato, quasi deposito sacro e scuola per l'avvenire.

Io non cercherò se essi abbiano voluto sempre preferire alla vanità e all'avarizia, la dignità e il debito del casato, verso questa Venezia ove ogni italiano andrebbe superbo di aver avuto i natali.

Il Querini ha mostrato ciò che si poteva e si

doveva fare da molti, e l'Istituto ch'egli fondò gli varrà fama più verace e durevole delle pingui eredità che fomentano negli eredi la ignavia, e conducono col tempo alla trascuranza e alla dispersione colpevole degli oggetti d'arte o di lettere più preziosi.

Nei più bei tempi di Venezia le case dei patrizi erano sede di convegni scientifici e letterari. Ora uno di essi, concedendo a vantaggio del pubblico il più pregevole patrimonio de' suoi maggiori, seppe elevarsi all'altezza dello spirito dei tempi nostri, che, senza distinzione di classe sociale, domanda l'opera unanime di tutte le intelligenze nel promuovere e assicurare i salutari effetti della vera civiltà.

Venezia, gennaio 1870.

B. CECCHETTI.

Fu detto giustamente che le prolusioni e i discorsi accademici, nei quali anche uomini dotti, ma d'animo servile, rendevano cortigiane dei principi lettere e scienze, hanno fatto il lor tempo. E, in vero, oltre le basse adulazioni, formule volgari, eguali in ogni tempo e dovunque — mentivano del pari, il più delle volte, le promesse e il racconto dei risultati ottenuti da una instituzione in un determinato periodo di tempo.

Se io qui pertanto, o signori, venissi a leggervi un'orazione, avrei, fra l'altre, contro me la condanna che i nuovi tempi hanno dato ad ogni vecchia e trista abitudine, la quale falsava la verità, uccideva i sinceri entusiasmi e attorpidiva gl'intelletti.

Ma in ogni ramo del sapere — abbia pure, per propria natura, pei bisogni, per le tendenze e le attitudini particolari delle diverse società, un posto assai breve nel sistema generale della scienza — è sempre caro di partecipare agli altri i proprî studi, per pigliarne indirizzo e conforto, e salutare, uniti dai vincoli di uno stesso affetto, il primo e l'ultimo giorno di ogni stadio del faticoso

carte diplomatiche più importanti, vengono spesso riguardate come quisquiglie.

Voi supponete già tosto, o signori, che queste mie pagine non possano comprendere un lavoro compinto, ma che io stia per leggerne soltanto un saggio. I materiali raccolti, meglio che a me, potranno servire forse ad altri; per esempio, a chi volesse scrivere la storia del *costume veneziano*, o meglio ancora la *storia della città di Venezia*, come si è già fatto per la *città di Parigi* sotto la direzione del Read. Riguardo alla mole di tale opera, la sola collezione dei cognomi di veneziani fino al secolo XIII, illustrata opportunemente, formerebbe un giusto volume.

Io spero che non si vorrà dire esser pure cotesto uno dei soliti aerei progetti. Scendendo per un momento ad una questione individuale, — io reputo non inutile anche l'opera oscura di chi ricerca nuovi materiali e modi di studio, che altri potrà usufruttare con vantaggio e decoro della scienza e proprio.

Entro dunque in materia.

Il concetto della vita si forma d'una moltitudine di piccoli fatti, delle condizioni fisiche d'una determinata zona di terra; del carattere degli uomini che vi abitano; dei fenomeni del clima; degli avvenimenti civili e politici. Chiunque riconosca i diversi ed importanti uffici della Storia, può attestare di quali insegnamenti sia feconda la ricerca delle diverse fasi del passato di un popolo, anche se venga circoscritta alle sole espressioni materiali della sua vita interna. Nella indagine del passato si affacciano allo storico i grandi fatti sociali e quelli particolari ad ogni nazione, che sono elementi della storia universale o di quella speciale. Le traccie degli ordini politici, degli

usi e delle costumanze, servono a ricostituire, talvolta nella sua integrità, il substrato della storia, il campo ove si eseguirono i fatti e si svolsero le facoltà individuali e collettive dell'umanità.

Queste memorie particolari, queste traccie spesso non curate, perchè nella loro isolata entità di *poco* valore — quasi gli *aneddoti della vita*, — divengono elementi di un concetto generale, se si considerino nel loro assieme, coordinate ed unite cogli altri materiali istorici che si raccolgono nei monumenti più grandiosi ed estesi dell'Arte e della Scrittura.

Le collezioni delle leggi, i codici che comprendono gli atti internazionali, sono i fondamenti della storia; ma se non ci restassero altri documenti per lumeggiare e compiere il racconto dei fatti più importanti descritti in quelle carte, esse non sarebbero dissimili da una serie di monumenti collocati e grandi distanze in un deserto, — giganti di ignoto significato e linguaggio.

Che se, invece, nella immensa tela del passato, intorno agli uomini e ai fatti più notevoli, corra un filo, forse inosservato, ma continuo, che li leghi, e riempia il vuoto che interrompe le più solenni espressioni della vita; allora noi possiamo rivivere veramente nel passato, e rappresentarci alla fantasia i fatti, non solo nella loro materialità, ma cogli attori di essi; conoscere le condizioni fisiche, quelle prodotte dalle tendenze e dagli usi comuni, lo spirito nazionale, e quindi il carattere individuale e sociale. In questo racconto — completo per tal guisa anche ne' suoi particolari — il filosofo potrà poi distinguere le cagioni e gli effetti dell'arbitrio personale, dalle conseguenze naturali delle forze fisiche e della tempra particolare dagli uomini nei diversi paesi.

Questo *substrato* è la spiegazione più diretta della Storia, e si potrebbe denominare la *guida* di essa. Esiste nella storia di Venezia? Se lo storico-filosofo non istudiò peranco, come si conviene, il passato lungo e operoso di questa breve provincia, che per alcuni secoli promosse e governò lo sviluppo della civiltà generale, e influì grandemente sulla politica europea, non lo studiò neppure lo scrittore di costumi.

Nè io voglio negare un tributo di gratitudine a quegli autori, che coi documenti di origine ufficiale, e colle cronache hanno illustrato qualche parte dei costumi del popolo veneziano antico. Ma ciò che mi pare manchi e quelle opere, sono ed un tempo la *critica* e la *sintesi*. Ognuno, del resto, le apprezzerà sempre come buoni materiali per una storia del *costume veneziano*; nella quale è da sperare che i nostri non si lascino togliere il primato da qualche straniero, come già accade per molti episodi e per alcune parti di essa ([1]). E appunto per eccitare qualcuno a tale impresa, volli risalire ai tempi più remoti o più poveri di notizie, perchè si avesse caparra di quel più che, in materia di costumi, si troverebbe nei secoli posteriori al decimosecondo.

Sino allora infatti non erano state instituite le molte magistrature, che furono aggiunte al governo di Venezia nel 1200; era cominciata, ma non compiuta colla gloriosa impresa di Costantinopoli, la ducea di Enrico Dandolo; non erano regolate le adunanze del Maggior Consiglio, le cui leggi più antiche, in una collezione riformata per decreto del doge Giovanni Dandolo (1283, 27 ottobre, M. C.)

(1) Veggasi ad esempio, il libro *Les femmes blondes*, dettato da due graziosi scrittori francesi.

datano soltanto dal 1232; nè erano instituiti i *Provveditori alle Pompe*, magistrato suntuario, fonte ricchissima per la storia dei costumi, nè cominciate regolarmente la compilazione e la riforma delle promissioni ducali, della cui serie fino al secolo XIII la sola che ci resti è quella di Enrico Dandolo (1192, 21 giugno).

Ora, se in questo spazio che potrebbe parere, ad un primo sguardo, deserto, mancano quasi gli atti pubblici, — è dato di disporre di buon numero di carte private. Brevi scritture che io udii molti sprezzare, come inutili, o d'interesse troppo speciale e, a dir così, *slegato*, ma sono invece, per qualche epoca, i soli monumenti che serbino ricordi della vita intima e degli episodî del nostro popolo, e possano servire a rifar Venezia nella sua topografia, nei monumenti, nelle masserizie, nelle vesti de' suoi abitanti, nei costumi, nelle consuetudini e nei rudimenti delle leggi; a dipingere la scena modesta della civiltà incipiente, e della vita semplice e popolana, ma ad un tempo operosa e fortunata dei veneti antichi.

Le notizie che si possono estrarre da quei documenti, si dovrebbero ripartire a mio avviso in quattro categorie, secondo che riguardano la *città*, il *popolo*, il *governo* e la *vita* pubblica di esso.

I.

La città.

Le notizie sparse nelle scritture da me esaminate non sono finora in tal numero da poter rappresentare, nel loro assieme, lo stato materiale di Venezia nel secolo XI e XII. Non si potrebbe quindi ancora delinearne con esse

una mappa, che riescirà però, quando che sia, molto diversa da quella che l'erudito Temenza credette formata circa la metà del secolo duodecimo ([1]), la quale oltre che essere evidentemente posteriore può dirsi appena *l'abbozzo della pianta d'una città*.

Tuttavia, fra le difficoltà gravissime di riprodurre le forme fisica di una città, che subì tanti cangiamenti pel graduale interrimento di molti rivi, e per la costruzione di tanti edifici, — colla guida delle antiche traccie di chiese, di canali, e di case, si potrà certamente delineare la figura di qualche contrada.

Chi guardi all'estremo orlo di quella zona lambita dall'Adriatico, che comincia a Brondolo, e bipartita dal porto di S. Erasmo, e finisce col lido Eracliano, non saprebbe discernere il luogo preciso, dove sorgeva la prima metropoli dei veneti ([2]). E parimenti *Malamocco*, *Ammiana*, *Castrasia*, *Lido bianco*, *lido maggiore*, *lido piccolo*, *Costanziaca*, *Marcelliana*, *Jesolo* . . . un tempo salubri, fiorenti per popolo, notevoli per chiese e monasteri, governate da tribuni, da gastaldi ducali, da podestà, ora o non esistono più, o sono spiaggie erbose dove la vita intisichisce e si spegne nell'aere mortifero delle paludi e delle acque stagnanti.

(1) *Antica pianta dell'inclita città di Venezia* — Venezia, Palese, 1781, con tavola.

(2) Eraclea distava 3 miglia dal mare, dove ora sono le paludi di Cibuga, fra la Piave e la Livenza, sette miglia dalla Piave, cinque dalla Livenza. Filiasi « Memorie storiche dei Veneti primi e secondi » Venezia. Fenzo, 1796 VI, 73.

Fra i più antichi documenti nei quali Eraclea, riedificata sotto il dogado di Agnello Partecipazio (810-827) è detta *Civitas nova Eracliana*, è uno del 1106, marzo (Arch. di S. Giorgio).

Svolgendo pertanto le carte antiche, noi crediamo talvolta di assistere a un racconto fantastico, quando ci si parla di edifizî, di sedi vescovili, di chiese e vie e via, dove ora la più accurata indagine non ci condurrebbe forse a riconoscere neppur il sito e la conformazione di quei primi asili dei veneti fuggiaschi. Eppure la loro esistenza è fuori di dubbio [1].

Quando per salvarsi dalle ingiurie del mare e dalle irruzioni dei barbari o di genti straniere, i veneti ripararono nelle isole più interne delle lagune, l'estuario più prossimo alla Terraferma, e alcuni luoghi di questa, furono a grado a grado abbandonati, e le loro condizioni fisiche tornarono quali erano prima che i Veneti le abitassero.

Se in Torcello un tempio monumentale non testimoniasse l'antica importanza di quell'isola, chi non accetterebbe come vero il ridicolo versato sui nobili del suo Consiglio, al vedere pochi campi erbosi e alcuni lidi logorati dalle acque? La nuova barbarie, invocata quasi a dimostrare ragionevole il trapasso dal vecchio tempo all'età novella, ha distrutto in breve chiese, conventi, palazzi, e abbandonò quei luoghi, già sì prosperosi, alla noncuranza di pochi villici, che vi trascinano una vita infelice, tra la scarsa *polenta* e la febbre.

Accennai a questi fatti per indicare a quale stregua siano da giudicarsi le origini di Venezia, che non furono certamente circondate di grandi monumenti, di ricchezze,

[1] Talana di queste isole era importante. Ammiana anche nel secolo XIII contava parecchie chiese e conventi che si trovano indicati nel testamento del doge Pietro Ziani (Vedi il cenno in fine di questo opuscolo) e vi avevano fra gli abitanti di essa alcuni *antiquiores et nobiliores, scilicet illi de domo Billiari et Memmi et Bondi et Gemmarki et Superancii et alii nobiliores*. (Arch. S. M. degli Angeli di Murano)

di geste luminose: ma neppure sì povere, come alcuni suppongono Qui v'erano dovizie, usi signorili, nobili costruitture, sino da tempi remoti. V'era un popolo operoso nei commerci, forte e valoroso nelle battaglie, non era un deserto, ma una città, non uno stuolo di sola poveraglia, ma di genti civili, che ripararono appunto in queste ultime lagune, per porre in salvo qualche censo, e i frutti dell'antica civiltà

Mentre io scrivo si scopre in Murano, in uno spazio attiguo al duomo dei Ss Maria e Donato, un sepolcreto; si dissotterrano, a cinque piedi dal suolo, alcune urne di marmo notevoli per gli ornamenti o per le scritte. Presso l'orlo di una è un fregio bisantino e in fronte traversano una croce le parole IHOANNES MASSERDALVS; nell'altra, che conteneva le ossa di due fanciulli, *ic requiesce vitales et petrus* Persona competente le giudicò del secolo V o VI Sebbene rozze, sono monumenti assai notevoli, fatta ragione dello stato delle isole nostre nei primordii della consociazione autonoma dei Veneti secondi.

Il Temanza e il Trevisan che, sebbene in diverse proporzioni, attinsero alle fonti medesime, hanno trattato della costituzione fisica di Venezia e del suo estuario. e di recente il Bullo [1], e meglio che tutti il benemerito dottor Giov. Domenico Nardo, con quei lumi scientifici che non erano dei tempi nei quali scrivevano i due primi

Le *isole*, le *tombe* (terreni sporgenti dal mare), i *fon-*

[1] *Sopra la vulcanicità ed il lento abbassamento del suolo nelle Venezie marittime*, notizie geologiche Padova Prosperini, 1861 — Accenna a quell'abbassamento del suolo, una carta del 1108 settembre Rialto (Arch. patriarc.) colla quale il doge Ordelaffo Falier concede ai frati di S. Cipriano de mar (nella spiaggia di Malamocco) di trasferire in luogo sodo a Murano, o nel lido bianco, o altrove, perchè il loro convento, *cotidianis terrarum defectibus* imminet cadendo

damenti, i *canali*, i *rivi*, la *piscine*, gli *orti*, e, fra i lavori dell' arte, i *campi*, le *calli*, le *strade*, i *ponti*, le *saline* [1], i *molini*, debbono essere naturalmente i materiali del *primo libro* di una « Storia della città di Venezia, » e, questo, non voglio tacerlo, sarà più curioso che importante

Ma per lo stretto legame che unisce le potenze intellettuali coi modi della vita e col campo in cui essa si esercita, anche le condizioni fisiche del suolo e della città, non sono da trascurarsi affatto. Così nella statistica della vita di un popolo ha una nota assai significante l'ampliamento della città ove esso ha posto sede, e tutto che contribuì a renderla soggiorno agevole e bello; al pari dell' incuria, del disamore e della sfortuna che producono la decadenza e la morte

Questa via che ogni popolo, come ciascun individuo, descrive nel suo cammino, resta scolpita a solchi incancellabili in ogni paese. v'ha la rozza infanzia, la giovinezza e la robusta virilità negli avanzi delle arti, e dei costumi, — dal tugurio all'edifizio suntuoso. v'ha la vita rigogliosa e sovrabbondante, come la tarda vecchiaia che stenta i giorni e le ore. v'ha l'avvenire e il passato! Triste quella città dove tutto rammentasse l'ieri, e nulla affrettasse il domani; dove i nepoti aggirandosi fra i monumenti e tra le grandiose abitazioni degli avi, sentissero che essi soli non erano impari a quella grandezza e a quello splendore

Il Tassini [2], dopo il Quadri e il Combatti, ha mostrato a quanto memorie storiche, certamente secondarie, ma non trascurabili, abbiano relazione perfino i *nomi delle strade di Venezia*, e quanto se ne possano giovare gli scrittori e i pittori dei *costumi* patrii

(1) Veggasi in fine di questo opuscolo la nota A

(2) *Curiosità veneziane* Venezia, Cecchini, 1863 2 vol

II.

Il popolo.

Gli elementi primitivi, dei quali si compone un popolo, hanno gran peso nel giudizio collettivo di un'epoca o dell'intero periodo della sua esistenza. Il valore di questi materiali è maggiore nei primordi di essa, perchè d'ordinario vi esercitarono influenza minore gli avvenimenti politici e lo sviluppo della civiltà. La parte che ebbero le diverse razze nella costituzione di un popolo può desumersi, oltre che dagli studi etnologici, dalla legislazione particolare seguita dai diversi abitatori di un paese, e dai loro stessi cognomi. I documenti raccolti mi hanno fornito un numero copioso di testimonianze che i *Veneti secondi*, fondatori e primi abitanti di questa città, furono in gran parte *romani* (com'era naturale a supporsi), ma e *tedeschi*, e *longobardi*, e *franchi* e sopratutto *greci*.

Risulta così, anche dai documenti dei bassi tempi, confermata l'origine dei *Veneti primi* (sulla quale non ci sembra più ragionevole alcun dubbio) da quelle vetustissime genti che i greci appellavano *barbare* [1] — **i pelasgi** e gl'immediati loro successori nella Tracia, nella Tessaglia, nell'Epiro e nella Macedonia.

I segni di somiglianza fra le due razze sono così spiccati, che non crediamo punto necessario cercare [2] fra la collettiva famiglia *scitica* (finno-mongolica), sparsa nel

(1) Studi inediti dell'illustre principessa Elena Ghika (*Dora d'Istria*) intorno l'origine dei veneti, gentilmente comunicatimi, e vedi *Dorsa Vinc. Su gli albanesi*. Napoli, tip. Trani, 1847.

(2) Romanin, *Storia doc. di Venezia*. Venezia 1853, I, 3 (Tip. Naratovich).

settentrione dell'Asia e dell'Europa, gli *Eneti* stanziati dapprima nella Paflagonia, e di farli passare, dopo la caduta di Troia, alla cui guerra avrebbero preso parte, nella Tracia, nell'Illirico e in fine sull'Adriatico ([1]). Secondo tale supposizione, lo stipite dei veneti sarebbe quello stesso dei Turchi.

Ma è facile convincersi che la loro origine è ben diversa da quella degli *slavi* che comprende i *serbi*, i *polacchi*, i *russi*, i *boemi*, i *moravi*, i *bulgari*, i *dalmati moderni*, i *croati*.

Ora la razza scitica e i suoi derivati sono assolutamente l'antitesi delle razze progressive.

Che se non è agevole ravvicinare ciascun periodo della storia dei *veneti primi* a quella dei *pelasgi*, le cui memorie risalgono a venti secoli prima di Cristo, vi ha un argomento gravissimo a favore della comunanza di origine colle genti che occuparono la Macedonia e l'Epiro — la tempra cioè affine dei due popoli, nei quali risaltano nello stesso modo, lo *spirito liberale*, il *sentimento della dignità individuale* e le *tendenze aristocratiche*.

I *cognomi* poi e i *nomi* dei veneziani servono a formare le più antiche genealogie delle famiglie che, comprese nella *Serrata*, rimasero *di diritto* (com'erano da secoli *di fatto*) maggiorenti e *patrizie*; dei *cittadini originarii*, e del volgo, — che si denomina dal padre e dall'avo, o dall'isola, o dal paese ([2]), — e si estingue nel

(1) Romanin, id., lib. 3. — Crivelli, *Storia dei veneziani*, ecc., Venezia 1869, p. 3.

(2) Però anche alcune delle famiglie veneziane che anticamente erano fra le notabili, trassero il cognome dalla denominazione di qualche sito. Per esempio i da *Mula* (*da Mugla*) potrebbero averlo preso dal luogo *Mugla* nell'antica *Isola Torcello* (doc. 1203 10 febbraio Torcello).

gran baratro della società, ove restano — colonne miliari — le famiglie più illustri e più doviziose, alimento del Governo, e parte più cospicua del popolo.

Stanno al fondo di questi rami della società gli *schiavi*, ai quali l'aristocrazia veneta, al pari del patriziato romano, dava il proprio cognome, come al podere e al palazzo [1].

La collezione di questi cognomi forma il catasto e l'*anagrafe;* ben al di sotto però nelle cifre alla realtà, perchè i materiali che ci restano non bastano a costituire un quadro della popolazione in un'epoca determinata, prossimo al vero. Oltre i magistrati, i cittadini abbienti, o che esercitavano un ramo di commercio o d'industria, vi aveano i ricchi sfaccendati, e l'oscuro popolo di marinai, d'artigiani, di pescatori, di salinarii, e una famiglia ancora più numerosa, le donne, i fanciulli ed i vecchi.

III

Il governo.

Non è società che non abbia avuto, fino da' suoi primordi, un *governo*.

Nella storia dei popoli antichi l'azione di esso non risulta distinta, e manca di quell'apparato del potere che la nazione, bene costituita, affida regolarmente alle mani di un solo o di una dinastia o di parecchi. Il reggimento naturale della *famiglia*, ripetuto collettivamente nella

[1] Di schiavi e di *liberti* parla, fra' moltissimi documenti custoditi nell'Arch. Gen. e in quello Notarile, una carta del 1116 agosto 2 dell'Archivio dei procuratori di S. Marco *de supra*.

cosa pubblica, è lo schema delle antiche consociazioni e delle republiche, che (a tacere degli esempi forniti da nazioni civilizzate) si continua ancora presso alcuni popoli non barbari, ma quasi vergini, come, ad esempio fra altri, coi *knez*, o *capi-famiglia* presso gli *slavi*, e coi *clan* o *capi di tribù* presso gli *albanesi*.

Il popolo veneziano che, come fu osservato giudiziosamente, fin dalle origini mirò a procacciarsi un'esistenza pacifica e comoda, anzichè menare una vita nòmade e avventurosa, si raccolse dapprima in associazione famigliare, molto soggetta alla influenza del clero, al quale spettava allora di diritto, per la maggior coltura, una preminenza sulle altre classi.

I *tribuni* delle isole, piccoli reggitori di altrettanti municipii, si unificano (697) nel capo civile e militare — *il doge* — nel cui ufficio si raccoglie ogni splendore di rappresentanza, mentre se ne tolgono tutti i poteri assoluti, proprî dei dominatori dispotici.

Nell'isole dell'estuario, ed anche in quelle della città di Venezia, sono rappresentanti del governo i *gastaldi* ducali, e v'hanno poi *giudici*, *ministeriali*, *decani*, *riparii*, i quali conservano poco più che il nome dei ministri germanici e longobardi, — giudicano quasi sempre coll'assenso del doge e de' suoi consiglieri, preparano i giudizi, e fanno eseguire le sentenze. Se il Governo ha ne' *boni homines*, e poi nella consulta dei *rogatorum* (il futuro *Senato*) chi interpreta le leggi, ed, ove manchino la *coscienza* e la *volontà dei cittadini* in armonia col giusto, — il popolo ha già allora i suoi arbitri. E sono scelti di caso in caso, come giudici delegati, e rappresentano (fin dal secolo XII, e forse prima) i moderni *giurati*. La costituzione speciale della città rese anche necessari magistrati

particolari. Nè mi si obbietterà che io onori d'un nome immeritato gli antichi *capi-contrada* ed i capi od *inquisitori dei sestieri*, a mezzo dei quali si veniva a diramare fin nelle intime viscere del popolo passivo, il potere e l'attività de' suoi eletti, o del governo.

Ora, di tutti questi ufficiali dello Stato, o rappresentanti dei diritti popolari, — e delle autorità ecclesiastiche, dei vescovi, primiceri, pievani, notai, ecc., le carte che io raccolsi conservano i ricordi e le attestazioni più antiche.

E se vi possiamo apprendere i nomi e gli uffici di quei membri dell'organismo interno del governo, vi troviamo anche notati alcuni magistrati straordinari, ambasciatori e rappresentanti presso nazioni straniere. Per tal via le relazioni della Repubblica Veneta coll'Oriente, i possessi e i diritti dei veneziani in quelle contrade, risultano assai più antichi di quanto la storia finora ci ha tramandato.

Nell'illustrare un fatto od una istituzione si possono aver di mira due scopi. O ricondurre la storia alla sua integrità, mercè le testimonianze contemporanee; o dedurre dallo studio dei monumenti alcuni principii generali o scientifici. Nel primo caso si riesce ad un risultato più completo, inalterabile, perchè è nella sfera dei fatti; nel secondo ad un assioma o ad un'astrazione. Lo studio materiale dei fatti è compito della Storia, quello analitico e sintetico degli effetti è ufficio della *filosofia della storia.*

Accade in qualche ramo di scienza o di materia governativa che i canoni generali non siano stati mai camente consegnati in alcun corpo, od enumerati in veruna legge, ma si debbano desumere dai casi particolari. Così fu dell'antica legislazione veneta, specialmente di quella *civile.*

Non è perciò da credere che nello studio del gius veneto si debba far capo soltanto dalla metà del secolo XIII, quando cominciano le leggi che determinano le incombenze e le autorità dei diversi tribunali, i rapporti di diritto dei cittadini fra loro, e quelli del diritto internazionale.

È facile riconoscere che un trattato di diritto *civile*, *criminale* e *politico* veneto, non sarebbe ormai più che un oggetto di studio archeologico; perchè ben poco in questa parte si avrebbe adesso da imitare. Ma chi si accingesse a compilar una storia dei magistrati veneti *giudiziari*, dell'andamento officiale degli affari, e dei casi più notevoli (opera che, del resto, sarebbe utilissima), non dovrebbe trascurare di ascendere alle origini per seguir poi, più che la serie delle materiali forme burocratiche, lo sviluppo e il progresso delle idee giuridiche dei veneziani in materia comune e di Stato, tenendo conto di quanto attinsero dagli altri popoli, e delle modificazioni portate ai principî generali, per intendimento di civiltà o per cagioni particolari al popolo e al paese.

Darò più innanzi un saggio di queste antichità del diritto veneto.

IV

La vita.

Dalle forze vive *(popolo)* che operano in una sfera determinata *(città, stato)* moderate da appositi reggitori *(governo)* risulta il fatto collettivo — *vita* pubblica e privata

Le abitazioni comuni, i palazzi, le chiese, i monasteri, gli spedali *(ospizi)*, le vettovaglie, le vesti, le masserizie, sono i mezzi a gli amminicoli della vita, che si trovano ad abbondanza enumerati e descritti nelle carte private dei secoli XI e XII. Appartiene a quest' ultima età la *meta*, o il calmiere pin antico di Venezia ([1]). La *industrie*, l' *Arte* (per la cui storia le antiche scritture trovano illustrazione nei monumenti [2]), il commercio, quindi i viaggi, la moneta, il suo valore, il suo pro', la ricchezza, ecco altrettanti rami importanti della vita e della prosperità publica. Taluna di queste materie presenta difficoltà finora insuperate. Ad esempio, quale più importante quesito da sciogliere, del valore della moneta nel medio-evo? lo so bene che in molti libri ne fu trattato lungamente; ma in nessuno, che io sappia, è stabilito con precisione, sulla base di esempi contemporanei, il valore di alcuni nummi nel 1000 e nel 1100. È chiaro qual parte abbia questa determinazione, nel giudizio dei prezzi delle merci e della ricchezza publica.

Ma questa vita dei veneziani nei nuovi tempi, sarebbe muta senza due grandi fattori di civiltà, la *scrittura* e la *lingua*. Della prima troviamo saggi numerosi in quelle stesse carte, estese nitidamente, e contrassegnate dalla

(1) Veggasi in fine di questo opuscolo la nota B.

(2) Sarebbe interessante un libro nel quale fossero illustrate le più antiche pietre scolpite infisse nelle muraglie di molte case di Venezia. Nè sarebbero da trascurarsi alcuni archi antichi, le molte *pàtere* simboliche, le croci ed altre reliquie artistiche le quali vanno ognor più perdendosi. Così il conte Giovanni Gozzadini illustrò le croci monumentali che erano nelle vie di Bologna nel sec. XIII, negli *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna*, Bologna, Monti, 1863, a. II f. 1.

mano di moltissimi magistrati e di cittadini notevoli (1). Quelle vecchie pergamene m'hanno spesso fatto meditare sulla volubilità della sorte, — quando governi stranieri mandavano i loro vicari a segnare (come Bajazette del suo *tugra* i firmani), gli *ukàse* imperiali indetti a questo popolo che ben dieci secoli prima aveva fatto meravigliare i loro duchi e i loro regoli costretti a nascondere la vergogna dell'ignoranza sotto la cabalistica cifra di un *monogramma*! Quelle pagine nitide, quelle sottoscrizioni, *specchio*, a così dire, *della coscienza di chi le dettava*, mi parvero sempre un forte rimprovero a coloro che vollero in tempi diversi insegnare ai veneti ciò che in fatto di amministrazione, di affetto patrio, di gentilezza d'animo, di onestà, di coscienza, avrebbero invece potuto apprender da loro.

Dissi della *lingua*. In questo fatto non solo io sono incompetente, ma ignoro quali monumenti più antichi dei nostri esistano, e qual fede si debba aggiustarvi.

Credo però, e qui lo accenno per caso, che sia mestieri procedere molto cauti negli studi di raffronto tra i nostri dialetti (anch'essi, come quelli di altre città italiane, corruzioni patenti della lingua comune) e gli antichissimi idiomi.

(1) È da notarsi che le sottoscrizioni originali scarseggiano nei documenti scritti nelle isole dell'estuario di Venezia, ed è sostituito al nome e cognome, o al nome solo dei testimoni, il *signum manus*. Per es. nella interessante carta del 1183, febbraio Chioggia (copia del 1184, aprile) codice LXXI, classe XIV, N. 10 Bibl. Marc., pubblicata nel *Doge di Venezia* pag. 253, i moltissimi Chioggiotti sono indicati come *segnati* soltanto, e fra quel gran numero di persone appartenenti in gran parte alla classe inferiore, merita osservazione il *signum insuper populi utriusque Clugie, maiorum scilicet et minoris*. Fra le carte più antiche sottoscritte da veneziani sono un patto del 971 (cod. Trev. Arch. Gen. e 81) fra Venezia e l'Impero, e l'atto di donazione dell'isola di S. Giorgio maggiore di Venezia ai benedettini, del 982, 20 dic. (arch. di S. Giorgio)

Ma, lasciando le questioni linguistiche, e molte somiglianze dei vocaboli affatto casuali, mi sembra che le carte finora studiate giovino a stabilire due fatti. *L'uso della lingua italiana* in Venezia fin dal secolo XII, e in questo, o forse nel XI l'esistenza di molto voci del dialetto.

Questo fatto è attestato non solo dalla sintassi e dal modo di fraseggiare, ch'è italiano nel suo *latino*, dai nomi, dai cognomi, dai soprannomi, con desinenze italiane, *corrotti* per la pronuncia nel dialetto di Venezia, — ma da parecchie altre voci.

Che se prima del secolo XIII non troviamo (tranne poche e brevi iscrizioni) scritture intere in lingua italiana o in dialetto, non è da trarne argomento che si usasse soltanto la *lingua latina;* perchè i soli documenti che ci restano sono estesi da notai, e non potevano, per l'uso dei tempi, esser scritti in altra lingua o con altre formule che le latine. Del pari crederebbe il falso chi supponesse non esser stato usato l'*italiano* in Venezia nel secolo XIII, perchè non ci giunse alcun atto pubblico di quel tempo scritto in quella lingua. Ometto di additare molte cose ignote nella storia generale, che si trovano negli antichi documenti privati di Venezia, e richiamo la vostra attenzione a quei quadri minuziosi, lumeggiati dai costumi, dagl'interessi, perfino dalle passioni del tempo, dei quali essi ci conservarono i nomi degli attori ed ogni particolarità. Qualche testamento, ad esempio, è notevolissimo per gli oggetti e le somme disposte, e per le clausole. Ne cito qui semplicemente uno già noto (sebbene del sec. XIII) del doge Pietro Ziani [1] che ci conserva memoria di mol-

(1) 1228 settembre. Reale Archivio di S. Giorgio, processo 117. Atti Nicolò Girardo, pievano di S. Moisè. Vedi Romanin, *Storia docum. di Venezia*, II, 210.

tissime chiese, monasteri, e di parecchie isole, e ch' è documento ammirabile dell'onestà di quel principe. Il quale pochi mesi prima, in una pubblica adunanza (l'*arengo*), nella chiesa di S. Pietro di Castello domandava al popolo se aveva alcuna cosa da esigere da lui, o verso la memoria del padre suo. E sebbene da nessuno gli fosse stata sporta alcuna domanda, egli lasciò nel proprio testamento una somma per tacitare chiunque, entro un triennio dopo la sua morte, avesse fatto valere qualche diritto.

Una bella pagina da epoche antiche ha la storia dei *prestiti veneziani*, che, convenientemente illustrati, non solo risultano assai notevoli per le scienze economiche, ma splendidi esempi di amor patrio. E intorno a questa materia è da contare sull'opera intelligente di un ufficiale di questo archivio, il signor Riccardo Predelli, che prima ancora del distinto prof. Elia Lattes, fece studio particolare delle carte di quei *prestiti* (1).

(Il gius civile).

Ed ora, o signori, se mel concedete, vorrei offrirvi un saggio delle cose summentovate, restringendomi per brevità a qualche cenno sulla *parte giuridica*.

Le forme dei giudizî antichi dovevano essere, e furono infatti, assai semplici. La costituzione stessa di Venezia, il carattere de' suoi abitanti, la loro antica civiltà, contribuirono a rendere famigliari ed intimi i rapporti fra le varie classi del popolo e il governo.

Veggasi in fine la nota C. Pietro Ziani rinunciò al dogado, perchè vecchio e malato, e si ritirò nelle sue case a S. Giustina, dove morì addì 13 marzo 1229.

(1) Veggasi in fine di questo opuscolo un saggio degli studi del sig. Predelli intrapresi in questo Archivio nel 1865 (Nota D).

Ora, i giudizi degli antichi magistrati della Repubblica doveano naturalmente esser fatti in mezzo al popolo, senza ambagi nè cavilli. Il rispetto al governo (che nei primitivi tempi non poteva certo dirsi formato esclusivamente o principalmente di aristocratici, ma anche di plebei) — la buona fede e la *coscienza*, rendevano quei giudizi generalmente osservati. La forma popolare però fu abbandonata quando il governo divenne *aristocratico*, e la popolazione crebbe a numero considerevole. Questo termine potrebbe fissarsi al principio del secolo XIV, cioè dopo la sanzione aristocratica ([1]); ma già un secolo innanzi (nei primi anni del 1200) gli affari giudiziari erano stati ripartiti in separati tribunali o *corti* ([2]), e ne derivarono le prime istanze, gli uditori, i collegi di appellazione e i tribunali supremi *(quarantie)*. Quei *placiti*, come le *concioni*, non saranno sempre proceduti dignitosamente. Ma se volgiamo lo sguardo, non solo ai parlamenti americani e inglesi dei nostri tempi, ma alle adunanze dello stesso nostro parlamento nazionale, non ci sentiamo più coraggio di accusar di rozzezza e di poca civiltà quelle antiche assemblee, fatte a ciel sereno, e fra le grida delle moltitudini otto o dieci secoli prima del nostro. A formarsene un concetto prossimo al vero, è da sapersi che in ogni isola di Venezia, anche dopo il trasferimento della sede ducale da Malamocco nella città *(Rialto)*, continuarono ad amministrare giustizia, con autorità delegata, i *giudici*,

(1) Legge delle *Serrata*, ultimo febbraio 1296, m. v.

(2) La più antica fu quella del *Proprio*, ma anche la Curia dell'*Examinador*, la cui origine fu determinata nello stesso Capitolare antico di quei giudici all'anno 1261, può farsi risalire di circa mezzo secolo. I *judices examinatorum* infatti, esercitavano nel sec. XII, funzioni diverse da quelle degli altri giudici, come attestano molte carte di quel tempo.

forse per qualche tempo col nome stesso di tribuni. Ed inclinimo a credere che anche in Venezia le piccole liti venissero, se non decise, certo portate ad uno stadio di trattazione prossimo al termine, da quei giudici che tenevano curia in parecchie contrade, o almeno in ciascuno dei sestieri.

Apprendiamo dai documenti che il doge interveniva a quasi tutti i giudizi, e che questi si tenevano comunemente nel palazzo ducale, ma molte volte anche sul luogo della lite, e nelle chiese (1)

Si noti che i documenti dai quali siamo indotti in questa opinione sono, rispettivamente, una parte assai piccola di quella ingente quantità di carte che sarebbe rappresentata dalla collezione completa delle scritture venete, di ragione privata, fino al secolo XIII

Le carte che possono fornirci qualche luce, sono alcune centinaia di pergamene del secolo XI e XII relative a chiese e a conventi. Ci mancano sentenze criminali ed atti civili, che non siano le solite *quitanze, divisioni, testamenti* ecc.; non possediamo alcuna notizia sulla trattazione delle *cause* (v'erano anche in quell'epoca remota, difensori che leggevano nei *placiti)*, delle quali ci restano le sole sentenze; quasi tutti i rami d'amministrazione giunsero a noi col solo patrimonio del titolo nudo, nè sempre chiaro.

Ed ecco pochi esempi:

Marino, abate del convento dei Ss. Felice e Fortunato di Ammiana (2), move querela contro il vescovo di Tor-

(1) Michele Bonane nel 1178 decembre (Arch. S. Zaccaria) attesta che 14 anni addietro il doge Vitale Michiel II nel giovedì santo, nella chiesa di S. Pietro di Castello, *depose Pietro Franco*, ch' era allora anche cappellano di S. Marco *dal l' ufficio di notaio* perchè i suoi giudici *per legem sic ei dixerant*.

(2) A. 934, Biblioteca Marciana in Venezia cl. VII it. cod. DLI. Il do-,

cello *Pietro*, che gli ha usurpato alcune terre e decime nel territorio di Altino. Il doge Pietro Candiano II, che teneva ragione nel suo palazzo, coi primati, con alcuni uomini di fiducia, e con altri *popolani*, decide esservi fondamento a procedere, e cita il vescovo al placito. Vengono entrambi, e ciascuno presenta una *vecchia scrittura*; quella però dell'abate Marino dimostra che il diritto è per lui; e il doge gli rilascia una sentenza che il vescovo di Torcello dovrà osservare, pena libbre 10 d'oro.

Vitale Michiel doge [1] risiedendo in placito co' suoi giudici e fedeli, accoglie le istanze di Stefania del fu Pietro di *rivo marin*, [2] vedova di Stefano Lupareni, poi moglie di Giovanni Bembo, per circa lire 100 di denari, delle quali è creditrice per la sua dote. I giudici le domandano un pegno della verità di quanto asserisce. Ed ella ne offre fideiussore Domenico Enzo di Gemino [3].

Otto giorni dopo si ripresenta con lui e co' suoi *veri testimoni*, e prova l'asserto. Il doge giudica che Stefania sia investita di certa proprietà di terra e casa del fu Lupareni, posta fra il monastero di S. Zaccaria e il rivo di S. Severo.

Trenta giorni dopo l'investitura, Stefania torna davanti ai giudici, e giura sui vangeli di non aver ricevuto mai nulla del suo credito sui beni del marito. Allora Gio-

ca nosto fu publicato dal Romanin, *Storia docum. di Venezia* I, 398 l'autenticato di una copia di esso fu attestato da Leonardo Michiel conte, vice doge di Vitale II, con atto del 1171 1 febbraio (Archivio dei Procuratori di San Marco de supra b. 138)

(1) 1160, luglio Rialto, atti Giovanni prete, gia pievano di S. Basso, Arch S. Zaccaria. V' è sottoscritto fra altri il doge.

(2) Parrocchia di S. Simeone grande.

(3) Dalle *gemelle*, nome comune alle isole dove sorgevano le chiese di San Zaccaria, S. Giov. in Bragora, S. Lorenzo, S. Martino, S. Severo, Ss. Filippo e Giacomo e S. Provolo.

vanni Badoer, e Giovanni Morosini, giudici, si recano sopra il luogo della proprietà, ad esaminarla con diligenza, la apprezzano lire 115 che aggiudicano a lei.

Nel 1123 il valoroso principe Domenico Michiel, stava all'assedio di Tiro, donde, presa quella città e ordinatevi le cose dei veneziani nella parte loro toccata, ripatriava tre anni dopo.

Durante la sua lunga assenza governavano *come vice-dogi e presidi* di Venezia, Leachimo suo figlio, e Domenico Michiel forse suo nipote.

Negli ultimi giorni del 1124 [1] si presenta a loro, mentre sedevano in palazzo coi *giudici ed altri buoni uomini*, l'abate di S. Giorgio, Tribuno, e notifica che Pietro Enzo di S. Moisè, nel suo testamento, ha lasciato al convento di S. Giorgio, un suo fondamento in Chioggia maggiore (posto al di dietro del *Castello*) col censo di tre giorni di sale, e inoltre tutte le sue vigne che aveva dato a livello, e il miglior *salario* (deposito di sale) che possedeva in Chioggia minore.

Petronia moglie e commissaria del defunto, di buon volere ne esegui le disposizioni, e mandò Pietro suo figlio e Pietro Regini notaio, perchè investissero di quei possessi il convento di S. Giorgio.

Ma pochi giorni dopo ella mandò al palazzo il suo procuratore *(advocatum)* Enrico Dandolo, e protestò che quel *salario* non era uno, ma erano tre, e che l'investitura era seguita senza suo consenso. Per rimovere queste dissenzioni, prima Domenico Michiel (uno dei vice-dogi) poi Giovanni Michiel e Domenico Bassodello si recarono

(1) Dicembre, Rialto. Atti Orso prete, arch. S. Giorgio Maggiore. Sono sottoscritti Leachimo e Domenico Michiel, vice dogi, Giovanni Michael, Domenico Bassedello, e Domenico Sîoroato, giudici

a Chioggia minore, ed abboccatisi con quel *gastaldo* e con altri di quei cittadini dei più assennati, giudicarono che, siccome quei *salari* erano sotto un tetto medesimo, dovevano considerarsi come un solo.

Ma già prima di questo sopraluogo, l'abbate di S. Giorgio aveva provato con proprii testimoni che l'investitura era avvenuta di consenso colla Petronia, ed uno degli stessi procuratori, il Regini, lo aveva confermato.

I giudici allora la invitarono a produrre a sua volta i proprii testimoni. Nol fece. *Dunque*, decretarono, *rilasci carta di tacitazione al monastero*. Il suo agente lo promise. Ma neppur a questo ella volle aderire. E i giudici, *non potendo costringerla a ciò, perchè non aveva proprietà alcuna*, fecero in suo luogo *carta di sicurtà* al monastero, di ogni querela, messagli da lei come vedova di Pietro Enzo.

Si noti che il convento di S. Giorgio maggiore dipendeva dalla basilica di S. Marco, *cappella ducale*, e che, nel caso presente, il governo era al tempo stesso *giudice e parte*.

I giudizi si tenevano anche in pubblico. Lo stesso doge Domenico Michiel (¹), assieme a Domenico Bassedello, giudice, Pietro Badoer, procuratore del monastero di S. Zaccaria, ed altri buoni uomini, riceve nel *campo di S. Zaccaria* Nella Michiel, badessa, colle sue monache. Ed ella e un Leone Bonaldi discutono circa certo spazio di terreno ch'è nel campo stesso, ed entrambi chiedono ragione al doge. Vengono allora ad un accordo. Ma alcuni anni dopo, il Bonaldi le dà querela. Tornano le parti contendenti al placito, in quel campo erboso, e sotto la volta

(1) 1116-1129. — 1148, aprile. Rialto. Atti Nicolò Menzolo (Mengulo). Il Michiel vi è detto *glorioso doge*.

del cielo Ed ha luogo questo colloquio che io riferisco senza cangiarne parola.

Il giudice, vôlto alla badessa, le domanda: — « Dimmi, perchè hai occupato quel campo? » — « Io possedetti già i documenti di proprietà di quel terreno, ma andarono bruciati. » — « Queste che tu dici non sono che parole. — E tu, o Leone Bonaldi, perchè movi querela? Se hai diritti su quel terreno, falli valere. » —

Ed egli presentò un testamento di suoi *antichi parenti*, nel quale si designava tutto il campo di S Zaccaria, come proprietà loro e non del convento

« Tuttavia, » ripetè alla badessa il giudice, « esponi » se hai qualche diritto Ma io *udita e ponderata quella » carta*, vedo bene che esso è in Leone Bonaldi, e s'egli » vuole, a tenore di quel testamento, si riprenda la pro- » prietà da te usurpatagli. »

— Nel distretto di Monselice, alle sponde della *piccola Brenta*, sorgeva il monastero di S. Maria d'Ispida, occupato prima da frati agostiniani, poi da monache benedettine, e (1443) dagli eremitoni della congregazione di S. Pietro di Pisa.

Ora nel 1164 [1] Marco priore di quel convento si presenta a Ildebrando cardinale e legato in Venezia di Alessandro III, e sporge querela contro Giseldruda badessa di S. Zaccaria, e Pancrazio prete e *servo* di quel monastero, perchè ritenevano i beni di lui e di un prete Bonifacio, professo nel suo convento. Ildebrando invitò la badessa a rispondere di persona, o per mezzo di altri Ella ne incaricò prete Pancrazio che, coll'amministratore di S. Zaccaria, dichiarò che *Marco* priore e *Bonifacio*,

[1] Giagno R. Arch. S. Zacc

cacciati dal loro convento d'Ispida dalla *tirannide* dei tedeschi (*eiecti vi et tyrannide teotonicorum*), erano stati accolti dalla badessa, *per solo amor di Dio* e per *fraterna carità*, e ricoverati per tre anni, durante i quali avevano consumato le robe portate seco.

Considerata la povertà di quel priore e la *desolazione di quel luogo*, Ildebrando pregò la badessa a restituire al priore Marco tutte le robe ch' esso riteneva, e a pagargli 100 soldi di Verona, il priore le farebbe poi ricevuta di tutto Così è seguito, ma Bonifacio fu lasciato in servigio del convento.

Ed ecco un ultimo esempio, fra i tanti che potrei addurvi, a dimostrare qual copia di notizie si possano raccogliere dagli antichi documenti privati, non solo di materia giudiziaria ma di erudizione storica generale

In Torcello — dove una vecchia cattedra di pietra, detta dal volgo la *sedia d'Attila* è monumento dei publici placiti ivi tenuti dal gastaldo ducale e poi dal podestà — nel 1096 Buono Orio di Costanziaca, gastaldo di Torcello, dichiara che quando Pietro Marcello gastaldo ... si trovava in Costantinopoli, mandatovi dal doge Vitale Falier, e il gastaldo di Torcello aveva incaricato di supplirlo Badoero Orio di Burano, Giovanni abbate del monastero dei Santi Felice e Fortunato di Ammiana, protestò dinanzi a lui come giudice, che Trasimondo (*Transmundo*) Stornato pievano di S Lorenzo d'Ammiana era ingiustamente andato al possesso d'un allodio spettante a quel convento, detto *Cenegia*. — « Noi, » aggiunge Buono Orio, « eravamo in Ammiana, con molti di quegl'isolani, e col pievano, sulla riva dei Ss Apostoli, quando ci si presentò Faliero Stornato, fratello di Trasimondo e suo procuratore (? advocatum). Ciascuno dei contendenti da

sè e col mezzo del suo procuratore (quello dell' abate di S. Felice, era Giovanni Magno) ripetevano che quell' allodio spettava a sè.

Per terminare la contesa, Badoero Orio sorse a dire: « Se dovete obbedire e adempiere la nostra sentenza, e il nostro *laudo*, orsù cominciamo, o ciascuno esponga le sue ragioni. »

Tutti annuirono. Allora egli *per legge e per sua sentenza* giudicò che ciascuno a vicenda fornisse le prove di ciò che asseriva.

L'abbate assicurò che nel suo monastero si custodivano i titoli (documenti) relativi a quell' allodio. E il giudice: — « Recateci quei documenti, e vi faccio fede che noi dovremo darvi pieno vigore e credenza, e questo placito sarà definito secondo il tenore di essi. » Entrambi i litiganti ne diedero pegno [1]. . . .

Le copie dei documenti dei quali si presentavano al doge e ai giudici gli originali, venivano eseguite da notai e attestate da altri notai, o da semplici privati, o da giudici dell' *Esaminador*, ch' ebbero appunto questo nome, dall'ufficio di constatare l'autenticità delle scritture. Ma la legalizzazione delle copie poteva farsi anche in altro modo. Dinanzi il doge Orio Malpiero, nel palazzo ducale, viene *Mariota*, del fu Uggero Badoer, e produce copia di un testamento, chiedendo al doge che voglia autenticarla. Egli le risponde che ben volentieri lo farebbe, se ella *giurasse* che quella copia è tratta da buon originale.

Essa giura, e i giudici, confermanto il doge, decre-

(1) Ducali b. 4, Arch. Gen. di Venezia.

tano che quell'esemplare debba avere lo stesso valore dell'originale [1].

Lascio molti altri esempi, fra i quali meritano qualche considerazione i litigi fra ecclesiastici.

La procedura adunque era semplicissima. Querele, testimonianze di persone o di documenti, sopraluoghi, giudizi. Intervengono a questi il doge o il suo vice-doge, i consiglieri (consiglio minore) savi ed uomini di fiducia. Le querele si accettano quando l'attore porge qualche pegno o fideiussione dei fatti che vuol provare. I giudici istituiscono il processo, e nel tempo stesso fungono da *stimatori* delle cose e degl' immobili, giudicano della legalità dei documenti, dettano le sentenze, che vengono estese da notai, ed hanno luogo nel palazzo ducale, nelle chiese, sulle vie.

La *testimonianza* e il giuramento hanno nei tempi più remoti valore decisivo, e anche nei meno antichi grandissimo.

Nelle liti che aveano luogo nelle isole v'era più di frequente bisogno di ricorrere alla *prova per testimoni*. I più vecchi del paese, uditi in processo verbale, decidono sulla proprietà di terre, vigne, saline, spiaggie.

La testimonianza risparmia molte lungaggini di foro, ed è invocata in ogni più lieve controversia di diritti d'acqua, d'aria e di luce.

Marino Lombardo e Domenico Zorzi attestano che si trovavano ai 12 luglio del 1208 nella casa di Marco Maciamano, a S. Apollinare, in due stanze a pianterreno, *e v'era tanta luce che negli angoli più oscuri* —

[1] Doc. del 1187, marzo, Rialto, arch. S. Salvatore.

pulsante iam vespera — « potemmo vedervi e leggervi un documento del **1164**. »

Il *fondo* è in generale di un padrone diverso da quello della *casa*. Al primo si paga il *terratico*, e al proprietario della casa il *casatico* o la *pensione*. Di questi diritti godevano i veneziani anche in Costantinopoli, e ne ritraeva grossa moneta lo stesso Governo. Enrico Dandolo, patriarca di Grado e primate della Dalmazia, contemporaneo al doge dello stesso nome, concedeva quelle rendite in appalto verso una contribuzione fissa [1].

Il diritto di proprietà derivava dall'atto di assodamento di qualche terreno, o da vecchio e provato domicilio.

V'era, anche nel 1100, chi dava a pigione case e camere. V'erano le *proteste per possesso turbato* da costruttute a danno delle case altrui; v'erano i *ministeriali* (cursori e *fanti*) che intimavano le *querele*, le *gridavano* al domicilio, le rilasciavano in iscritto; che mettevano in possesso i cittadini di qualche ente, e attestavano la loro presenza nei giudizi. Ogni sentenza, ogni accordo si estendevano in scrittura notarile. Nei contratti di compravendita v'ha la più diligente e minuta descrizione degl'immobili, delle misure, e dei confini di essi. Assistiamo ad un processo verbale moderno, piuttostochè alla lettura delle formule dell' antico rabula.

Non sono infrequenti gli atti di violenza. Per esem-

[1] Egli percepiva fin dal 1169 da Romano Mairano di S. Giov. evang. lire ver. 500 annue, per una riva (*ripam nostram de Constantinopoli*) per alcune case, taverne, stadere, rubbi, pesi, misure da vino, olio e miele (doc. del 1173 giugno. a. arch. S. Zacc.). — Interessanti ragguagli su fabbriche di veneziani in Costantinopoli si trovano in varie carte del sec. XIII raccolte nelle buste 135, proc. 287 dell'archivio dei Procuratori di S. Marco *de supra*.

pio, Pietro Falier di SS. Apostoli, assieme al figlio di Daniele da Molino, chioda la porta della casa in S. Zulian, di Leonardo e Nicolò fratelli Michiel, figli del doge Vitale II, *conti* l'uno di Ossero, l'altro d'Arbe, dove abitava la contessa (*comitissa*) Agnese, loro sorella e chiudere le finestre della stanza *per le quali* le venivano fornite le vivande (¹).

Nelle liti, i contendenti, se non si acquietano alla decisione del giudice, invocano l'intervento di terzi, i quali si recano sul luogo della contesa, e decidono *secondo legge e coscienza* (*giurati*) (²).

Può dirsi che il sistema della servitù del suolo, e in generale di ogni prestazione, era in Venezia, come altrove, si diffuso che non ne andavano esenti neppure gli ultimi avanzi dell'uomo. Una carta del maggio 1060 rilasciata da Buono (³), — vicario di S. Apollinare, a Saico e Luipomanno — *nati ex teotonico genere* — (il nome di questo che vale *uomo dalle grandi labbra*, passò forse a cognome della famiglia patrizia *Lipomanno*) assicura ai loro discendenti la proprietà d'un terreno, in cui vogliono scavarsi il sepolcro; e ciò per riconoscenza di certi denari che pagarono nel ristauro di quella chiesa. *Ma per ciascun cadavere che vi collocheranno, paghino 10 denari d'argento* (70 *grani* ⁴)

(1) E altrove (1189 apr. archivio S. Z.) « et firmiter serrare in parte callis et ripa. »

(2) Forse erano giurati alcuni che si trovano sottoscritti in una carta del 1071, aprile Chioggia, sotto il nome di Domenico Giustinian *gastaldo*, coll'aggiunta assai rara di *jurato* (Arch. patr. nel R. Arch. Gen.)

(3) Fra gli atti di Geremia prete. arch. S. Zacc.

(4) Il denaro di Enrico IV (1056–1106) che correva allora anche in Venezia, pesava 7 grani di argento di bassa lega.

Negli antichi contratti nuziali (o, a meglio dire, nelle *ricevute delle doti*), sono da considerarsi la *dote*, la *controdote* — sia in danari, in immobili, in vesti di lino o di seta, *com'era uso fra' veneziani*, in gemme, ecc, e il *dono alla moglie*. Basti questo cenno a far conoscere che il *morganatico*, nel suo antico senso di materiale compenso alla verginità, era trasferito nei costumi veneziani, dal *morgengabe* alemanno all' *honorancia* e al *pro meo honore* latino [1].

Uno di quei contratti mi pare strano. È del 1153 [2]. Frugerio di *Corte*, quando prese in moglie Jaconta ne ricevette per dote lire 30 di Verona. Nel giorno stesso fu pattuito il matrimonio fra una figlia di lei e quello del marito, — di Rolandino con Ristella, — alla quale Frugerio fa una controdote, e questa e la dote della figliastra saranno restituite a lei, se, *occasione forte etatis*, il figlio facesse divorzio in seguito da Ristella. Sono minorenni, e v'ha in fine del documento una clausola che lo assicura.

(Gius criminale).

E dopo questi appunti i quali, non offrono, riguardo alla copia dei materiali raccolti, che una rapidissima rivista, guardiamo quali fossero le prime leggi criminali dei veneziani.

(1) 1148, marzo. Rialto arch. S. Zaccaria. Bursco *Pietro* e Maria moglie di Vitale *Fabro*, entrambi di S. Luca attestano di aver udito da Furcea Pantaleo che egli promise cento lire venete ad Amelcrda moglie sua *in die lunae quando premsit eam cognoscit in coniugio*. E altrove (1291 settembre, Rialto arch. S. Z.) Romanato di *S. Fin* attesto che quando Marco Vallaresso di S. Trinità sposò Madesta, *cum primus surrexit a lectere suo*, le donò sei marche d'argento, e i parenti le diedero nove anelli d'oro ecc.

(2) Gennaio. Rialto, arch. S. Zaccaria.

Prima legge criminale.

Non sarebbe ragionevole supporre che i veneziani, i cui atti privati e i patti internazionali antichi erano tanto regolari, avessero lasciato il giudizio dei reati comuni, prima della fine del secolo XII, intieramente alla *coscienza* del doge, dei consiglieri, dei giudici di sestiere e dei gastaldi ducali.

Ma la prima legge criminale scritta che ci rimanga è del marzo 1181, e fu pubblicata dal doge Orio Mafipiero. Questo statuto, detto *promissione del maleficio* [1], fu la base delle leggi successive in materia criminale, modificate secondo la civiltà dei tempi. Essa colpisce principalmente i ladri. Non è una tariffa di *composizioni* (widrigildi), ma ha tuttavia qualche punto di confronto coi codici dei Franchi salii e dei Longobardi.

Le robe prese da una nave naufragata da altro luogo, in un incendio, con violenza, o sotto colore di prestar soccorso, debbono venir restituite al padrone, o depositate presso il *procuratore* di S. Marco. Chi le ritenesse, dovrebbe poi restituirle in doppio, e pagare alla cassa pubblica una multa (bannum). S' è privo di altri averi, gli si atterri la casa, e lo si tenga in prigione fino a che supplisca a ciò che impone la legge.

(1) Fu stampato dall' originale nel 1863 in Bologna dal prof. Emilio Teza, senza le sottoscrizioni. Fu accennato da Daniele Manin nel discorso « Della veneta giurisprudenza » Venezia, Antonelli 1847 (*Venezia e le sue Lagune* I 275) e Gallo: 1848 in opusc. Veggasi il progetto di un lavoro sulla « giurisprudenza criminale Veneziana nel medio evo » del distinto dott. Antonio Gastaldis (1856) nelle *Notizie degli studi paleografici e storici* ecc., Venezia, tip. del Commercio 1858.

Il ladro fino a 20 soldi è frustato e bollato; recidivo della stessa somma, gli si strappano gli occhi. Dai 20 ai 100 soldi la pena è della perdita degli occhi, pel furto di una somma superiore, del capestro.

Il ladro che, trovato nella casa altrui, avrà tentato di difendersi con arme, o avrà ferito alcuno nella fuga, perderà la mano destra e gli occhi.

Chi era trovato nascosto di notte in casa d'altri, e i giudici *erano convinti* che aveva intenzione di rubare, veniva frustato e marchiato.

« Il ladro che fa violenza al domicilio altrui, perda gli occhi. »

Chi pirateggi a danno di chi sia per entrare in Venezia, o ne ritorni, nella giurisdizione della Repubblica *(allora da Grado a Cavarzere)* restituisca *con infamia*, la roba predata, paghi la multa e gli si tagli la destra.

Fuggito, gli si confischino i beni per l'importo della preda, e, trattane la multa, si consegni il resto al derubato.

Ma, quando si è preso, gli si tagli la mano. Se avrà anche ferito alcuno con effusione di sangue, sia appeso.

Chi avrà incontrato, uscendo da Venezia, su galera o su altra nave qualche amico dei Veneziani, e lo avrà derubato, restituisca co' suoi complici il mal tolto, e l'offeso si riatti sopra uno o più degli offensori. E ammessa però la discolpa col giuramento di non aver saputo che il danneggiato fosse amico dei Veneziani. Poteva equivalere talvolta ad una *lettera di marca*.

Una colpa di *violenza* si paga con due multe, l'una allo Stato, l'altra al percosso; una ferita di spada o coltello *(gladio)* richiede una multa e l'ammenda di 25 lire di Verona al ferito.

Si lascia alla discrezione dei giudici il determinare la pena per altre ferite e percosse

L'omicidio con volontà determinata è punito di capestro, e coi beni dell'uccisore si paga una multa al governo, e 50 lire di Verona agli eredi del morto o a' suoi parenti La legge avrà effetto anche dopo una contumacia

Chi darà a qualcuno, beveraggio o cibo pel quale muoia o perda l'intelletto, sia appiccato, od esoculato, o abbruciato, e perda una od ambe le mani a discrezione dei giudici.

Un taverniere (maschio o femmina) che abbia nascosto cose provenienti da furto, le restituisca senza eccezione nè compenso

— Se si raffronti questa legge (nelle parti in cui può aver luogo il paragone) ai codici barbari, risulta assai più civile Non v'ha in essa esempio di ammenda materiale per ferite od uccisioni, come in quei codici, vere tariffe delle percosse, degli schiaffi e dei colpi d'arme Ma non è bene determinata nelle pene Quasi tutte le multe e le ammende sono lasciate alla discrezione dei giudici; contempla i delitti più comuni che risguardano principalmente la proprietà Vi manca la pena per la calunnia e l'oltraggio, ma specifica invece quelle dei sortilegi (malefici od *erbe ie*) — segno dei tempi

Ora della parte civile

Nessuno, senza decreto, può eseguire un'oppignorazione a danno di un forestiere. Questi, in tal caso potrà rivalersi sui beni dell' oppignorante o di altri che erano seco, pagherà una multa al doge, una al governo, e l'oggetto dell' oppignorazione spetti al Comune. Se sarà fuggito, gli si annunzi *(debeat stridari)* la sentenza al domi-

cilio. Contumace, gli si confischino i beni per l'ammontare dell'oppignorazione e della multa. Se non possiede nulla, si consegni la persona di lui o de' suoi eredi (maschi) al danneggiato, e sia soggetto del pari alla multa.

Il debitore verso un forestiere, dopo un solo giudizio del tribunale, paghi, se no, lo si consegni senza eccezione al creditore che ne avrà mosso querela.

Chi avrà ricevuto danaro dello Stato, e sarà fuggito senza aver prestato il servigio corrispondente, preso, pagherà il doppio e una multa; se no, resti in prigione, ma se fra otto giorni non paga, venga frustato e bollato.

Ciascuno sia tenuto a pagare le publiche imposte *(advetaticum)* senza eccezione e in ogni tempo.

In mancanza delle leggi originali, abbiano egual valore gli esemplari, se ai giudici sembrerà che siano tratti da buona fonte. E per questo non occorre giuramento.

Nell'anno medesimo veniva stabilita una formula di giuramento che doveano prestare quei di Chioggia, di non portar armi, nè turbar la città in alcun modo.

Si obbligavano, dal prossimo carnovale, per tre anni, di non portare alcun coltello con punta, nè altra arma, nelle due Chioggie, *se non forse in viaggio*, di non uccidere, nè ferire, nè percuotere con bastone od altrimenti, in eccesso d'ira, alcuno dei loro compaesani, se non per difesa, o per obbedire ad un ordine ricevuto dai rettori, per publico onore. La promessa però non comprende i famigliari, che sarà lecito *lealmente castigare*.

Era permessa la difesa, e in tal caso per un uomo ucciso si pagavano agli eredi di lui 25 lire: al Comune altrettante.

Una percossa con ferro o con bastone, che abbia fatto

uscir sangue (nisi forsitan eum sola manu) è punito con 12 lire e mezza al ferito, ed eguale importo al Comune Un insulto si ammenda con 10 lire, distribuite egualmente.

Promettono di non rubare nei boschi, ma di prendervi legna quando il Comune *li aprira*, e del pari delle cose dei vicini (1).

Chi saprà di un furto eseguito, lo debba manifestare al gastaldo e ai giudici tra otto giorni

Non si deporrà falsa testimonianza ai tribunali che rechi danno ad alcuno.

Chi giura questo statuto si toglierà da quelle società secrete *(conjuracio)* sui fosse aggregato, ne in seguito formerà parte di alcuna di esse.

Per aver portato indosso, in Chioggia, armi, si pagheranno lire 10 di Verona al gastaldo, giudici, e agli *ordinari* del paese; sapendo che altri ne rechi (dopo il presente giuramento) si denunzierà ai suddetti I decani però possono portar bastoni per servizio publico, purchè lo facciano pacificamente.

In nessun modo sarà permesso il monopolio delle biade; l'estrazione di essa da Venezia, sia per Chioggia soltanto ecc

Chi avrà venduto biave altrove, paghi 10 lire, e perda la merce Chi avrà rubato, paghi al Comune 25 lire e restituisca il mal tolto

Ogni chioggiotto sia tenuto di far ciò che i rettori

(1) *Et de omni re nostrorum vicinorum et aliorum hominum qui in Clugia erit per tempora valente tres denarios extra mussuro usque ad bablam et funem et filum et aptione que non sunt de ramorali et vincum* (sic)

gli ordineranno contro un concittadino che non avrà voluto giurare la legge presente.

E ciò *salva ogni ragione del doge* [1].

(Gius internazionale).

Del diritto internazionale accennerò solo un documento, tacendo dei molti patti fra la Repubblica e gl'imperatori e i re d'Italia.

Nel 1193 [2], Guglielmo de Osa ed Enrico Dandolo stringono un accordo [3] sul modo di trattare i casi giudiziari fra i Veronesi e i Veneziani.

L'uno era podestà di Verona, l'altro doge di Venezia.

E stabiliscono, che quando un veneziano deporrà contro un veronese, questi non abbia per difendersi che un *termine (praeceptum)*: presentata la querela, il veronese debba confessare, e difendersi col giuramento; se non vorrà farlo, sia condannato; e del pari, se non si presenterà al placito. Se di una querela sarà fatto istrumento notarile, e il reo si presenterà poco apparecchiato, gli sia lecito domandare una proroga di 15 giorni. Se dimostrerà con testimoni che il debito di cui è trattato nell'istrumento, fu pagato in parte o interamente, le attestazioni prodotte non valgano contro il giuramento del veneziano. Ma se potrà mostrare una *carta di sicurtà* o quietanza in atti di notaio, l'istrumento del veneziano

(1) Questa « formula juramenti quod Clugienses praestare solebant de armis non gerendis neque civitate turbanda, sed modis omnibus juvanda » è del 1181 dicembre Chioggia, e fu pubblicata nel *Doge di Venezia*. Venezia, Naratovich, 1864, p. 237. L'apografo contemporaneo si trova nel citato codice LXXI, cl. XIV, n. 3.

(2) Ottobre, atti Giacchino notaio del *Comune*, arch. Ducali, b. 6.

(3) *In observandis justiciis inter nos et veneticos, ordinem hunc invenimus* »

sia irrito. Gl'istrumenti notarili del veneziano in atti di notai veronesi, e del veronese di pugno di un notaio veneto, non abbiano vigore, se non siano sottoscritti, l'uno dal visdomino del doge, l'altro dai rettori di Verona.

In caso di querela per preda contro un veronese, il veneziano, quando la cosa sia notoria, possa giurare o imporre al veronese la difesa [1], e la preda si restituisca. Se la cosa non sarà publica, il giuramento di difesa sia nell'arbitrio del veronese. Se però il veronese non vorrà giurare, giurando il veneziano, sia condannato.

Un veronese che senza nostra licenza avrà oppignorato qualche roba a un veneziano, restituisca la cosa rubata, con giuramento. Ma se l'avrà fatto con nostro assenso, l'oppignorazione sia valida fino a che il veronese vada a Venezia a chieder giustizia. Se potrà ottenerla, restituirà la cosa oppignorata; se no, si approprii quanto è il suo credito, e il resto si dia al veneziano. Del pari, circa una preda fatta senza nostra licenza, possa il veneziano rivalersi sugli averi di qualunque di quelli che l'hanno eseguita.

« Rimetteremo con iscorta al doge » (promette il podestà di Osa) « quel veneziano che aggravato di debiti, o reo di altro maleficio nel proprio paese, si sarà rifugiato a Verona, se però il doge ce lo domanderà con lettera; e così gli schiavi e le schiave fuggiti, che si troveranno in Verona. E si consegneranno anche in modo sicuro quei veronesi contro i quali sia publicata una sentenza che non sia eseguita o non si possa eseguire. »

(1) *Vel dare veronensi sacramentum faciendum*

È evidente in questo patto la prevalenza dei veneziani sui veronesi (1).

Per antiche ragioni politiche e commerciali i primi rapporti dei veneziani furono coll'Oriente. E dei moltissimi documenti io ricorderò soltanto uno del 1090, sottoscritto dal doge Vitale Falier, e da gran numero dei presenti a quella deliberazione (e prezioso quindi anche pei nomi autografi) col quale si donano alcune possessioni dei veneziani in Costantinopoli al convento di S. Giorgio.

Parecchie sono poi le carte in cui è trattato di altri diritti dei nostri in quella città, ove non avevano soltanto possedimenti, ma forse un proprio rappresentante (quasi un *podestà* dei connazionali), ben prima della conquista di Enrico Dandolo (2). Come in Acri (1123), in Tiro (1164, 1175 ecc.) e in altre piazze d'Oriente (3), così aveano i veneziani relazioni non meno antiche di diritto

(1) Trattati somiglianti a questo furono stretti fra la Repubblica Veneta e gli altri veronesi nel 1107 (maggio Rialto, Ducali, b. 4) e meglio fra Ferrara e Venezia 1191, Duc. b. 6) nel 1224 fra Enrico Tertonico podestà di Cervia e Pietro Ziani doge, e vertun anno prima, tra Ranieri Ugolo e vicedoge di Enrico Dandolo e il podestà Ugone di Sasso (Duc. b. 7).

(2) Per es., nel 1156 marzo, si trovava in Costantinopoli *legato* del doge Domenico Morosini, Sebastiano Ziani di S. Giustina. Pare fosse più che un ambasciatore ordinario o straordinario, perchè eleggeva giudici in certa lite fra Enrico Zeben di Murano e Raimondo Dauno, e decideva (Arch. Generale collezione delle *Ducali*, busta 5). Nel 1184 (maggio Costantinopoli) Nicolò Zorzi di S. Martino e Pietro *Rotiero* di S. Ermagora attestano che in quel mese si trovavano dinanzi Enrico Dandolo e Domenico Sanudo legati di Orio Malipiero, quando Pietro Ziani del fu Sebastiano, agente del convento di S. Giorgio, piatitava Avorlino Pantaleo procuratore di Prosmonte *Capo* del fu Ottone, circa certe cose di proprietà di quel convento in Costantinopoli.

(3) I documenti si trovano nel cod. LXXI, cl. XIV., i diritti sono di *forno*, *molino*, *bagno*, *stadere*, e misure.

internazionale colle città italiane. E al modo stesso che coll'Impero, vennero stretti patti di commercio e di mutua giurisdizione civile e criminale, nel secolo XII, con parecchie città d'Italia. Queste relazioni erano regolarissime. Nel 1177 muore in Pisa Graziano Gradenigo di Venezia, lasciando un numero copioso di vesti, di utensili e di altri oggetti. Se ne redige un inventario (molto importante pei nomi e pei prezzi delle cose). Si consegnano a un nunzio della Repubblica; colà vengono messe all'incanto e vendute (¹). Assistono i giudici del *Forestier*, che in Pisa, come in Venezia, sentenziano nelle controversie fra nazionali e persone non suddite.

Ed ecco fra i molti, alcuni fatti politici che si raccolgono dalle antiche carte private.

Nel 1158 (nov.), il doge Vitale Michiel II decretava che tutti i veneziani fuori dello Stato ripatriassero *non più tardi della Pasqua prossima*, e *tosto*, quelli che si trovassero in Siria.

Non tutti tornarono, e il Governo li multò. Ma pare che su quella rendita (sebbene straordinaria) avesse fatto i suoi conti. Perchè il doge stesso con atti successivi, dolendosi che alcuni sudditi non avessero obbedito al suo decreto, accenna all'amor patrio di altri concittadini che pagarono in loro vece. Marco Bembo di S. Salvatore, uno di questi ribelli, era stato multato di lire 25 di Verona; suo fratello, *pregato dal Doge*, pagò per lui; onde questi coi giudici lo accreditarono di quell'importo e del pro' (²).

(1) Cod. LXXI, cl. XIV.
(2) 1160 maggio, Arch. S. Zaccaria.

Fra altri, Viviano e Giovanni di Ottone Falier di S. Pantaleone erano stati tassati di 40 lire, e non aveano proprietà alcuna nè si era trovato alcuno dei loro parenti che pagassε per essi. Il doge pregò allora uno della stessa parrocchia, Domenico Barbo Arkadi, che versò l'ammenda ([1]). Questi piccoli fatti e le frasi usate nei decreti del principe dipingono assai bene i modi di governo, quasi famigliare, al quale stava a capo la sola e grande idea della patria.

Quei documenti mi rammentano un decreto di Orio Malipiero (1188, nov.) che richiama in patria tutti coloro, *tam domini quam servi*, *qui venetico nomine se defendunt*; e ai contumaci saranno confiscati gli averi. Poi servi paghino i padroni.

Correva il 12 marzo del 1171, e d'ordine dell'imperatore greco Manuele (che i notai veneti assai longanimi dissero ne' documenti, *di buona memoria)* per vecchi rancori politici contro la Repubblica, venivano confiscati gli averi e le robe dei veneziani che si trovavano nell'Impero, e molti di loro cacciati in prigione. Sarebbe qui lungo narrare i tentativi dei veneziani per ottenere vendetta di quell'atto malvagio; la flotta di centoventi fra galere e navi che fu allestita e salpò nel settembre di quell'anno stesso sotto il comando del doge Vitale Michiel II; e l'esito infelice della spedizione, e l'uccisione

(1) 1160 agosto, Arch. Gen. collezione delle Ducali, b. 5.

Forse uno dei Falier è lo stesso Viviano che doveva (1166) al Comune di Venezia oltre lire 100 per multa, non essendo tornato in patria come prescriveva il decreto del doge Michiel, e se altri non avesse pagato per lui *gli si sarebbe atterrata la casa*. Suo fratello Giovanni abitante a S. Samuele, potè cavargli, pagando, quel danno (1170 ag. R. S. Z.)

del doge addì 28 maggio 1172, mentre fuggiva dal palazzo ducale, ove il popolo, attribuendo a lui la sventura dell'impresa, aveva minacciato alla sua vita. Dieci anni dopo fu ottenuta, anche materialmente, una riparazione dall' Impero L'amicizia rinnovata da'veneziani con esso, ebbe a condizione l'invio di una somma, trasmessa infatti, come dicono gli storici, dallo stesso Manuele, e come si trova nei documenti, dai successori Andronico e Isacco, la quale fu di 250 libbre d'iperperi d'oro [1]. I veneziani, ripatriati, diedero in nota al Governo le merci e i denari stati loro tolti, e furono scritti nei *catastici del Comune* Gli *esaminatori* liquidarono i crediti di ciascheduno, in proporzione di un quarantottesimo del credito reale, chè tale era appunto la proporzione fra la somma delle cose confiscate e l'importo restituito I soli particolari di questo fatto ci somministrano molte notizie sulle ricchezza dei veneziani nella fine del secolo XII, sulle regolare amministrazione e tutela degl'interessi dei cittadini, sul prezzo del denaro, e (riguardo all'allestimento della flotta) sugl' *imprestiti*

(Indipendenza religiosa)

Scelgo, fra parecchi, due esempi d' indipendenza dello Stato, in materia di religione

Il doge Pietro Tribuno, nel giorno 13 febbraio del 900, presenti come in tutte le solenni deliberazioni, il patriarca di Grado (Vitale), i vescovi, i primati, i *me-*

[1] Romanin (*Stor. doc. di Venezia*, II, 118) ripete dal Marin III 167 e dal Nicete (L. V, p 30) che furono date in compenso dall'imperatore Manuele 1500 libbre d'oro, cioè oltre un milione e mezzo di zecchini

diocri e le plebi, ricorda (traduco il documento alla lettera) che « pei nostri peccati la crudelissima gente ungherese ([1]), scesa in Italia, perpetrò incendi, rapine, e devastò le sedi vescovili. » Giovanni *(Giovanniccio)* abbate di S. Stefano di Altino ci rappresentò i danni patiti dal suo convento, — spopolate le sue terre, uccisi o cacciati in fuga i coloni — e ci pregò di soccorso. E noi, fra altro, volendo che quel convento, come fu anche intenzione del doge Orso Partecipazio (864-881) resti libero da *ogni servitù e giogo dei pontefici*, lo esentiamo da qualsia tributo al vescovo di Torcello, il quale non possa neppur costringere quell' abbate al sinodo, nè scomunicarlo, ma gli spetti soltanto di consacrarlo.

Simile immunità fu accordata dal doge Angelo ([2]) Partecipazio ([3]), ne' primi anni del secolo IX all'abbate di S. Servilio, *Giovanni*, che domandò di commutare le sede del convento per motivi d'igiene, dall'isola di S. Servilio a quella di S. Ilario (divenuta poi abbazia famosa) dove si trovava una cappella ducale. Il nuovo convento di *benedettini* fu del pari esente da gravezze verso il Governo e le autorità ecclesiastiche.

Tommaso Morosini, patriarca di Costantinopoli nel 1205 confermava la indipendenza delle chiese dei veneti colà *(che non furono mai soggette ai patriarchi greci)*

(1) Arch. Gen., Ducali, busta 1, al notaio dell' ultima copia fu Pietro Bra del 1247. Dalle incursioni degli Ungheri presero nome alcuni terreni presso Campalto detti *campos ungareschos*, in un documento del 1071 (Arch. S. Giorgio). Veggasi anche Romanin, *Storia doc. di Venezia*. Venezia tip. Naratovich, I. 219.

(2) *Pelli*, I. 78; la data 908 è inesatta, avendo Angelo Partecipazio occupato il seggio ducale dall' 810 all' 827. Veggasi anche il « Sommario dell' antiquità di questo venerabile et sacro monasterio di S. Servolo di Venetia » nell' Arch. Gen.

sebbene il papa Innocenzo III glie ne avesse concessa piena giurisdizione ([1]).

(Burocrazia)

Prima del 1232, e, a dir meglio, prima della riforma generale della legislazione veneta, intrapresa come accennai dal doge Giovanni Dandolo, Venezia non aveva il suo *bollettino delle leggi*; nè le deliberazioni del Maggior Consiglio si registravano ordinate in appositi volumi.

Prima che fossero instituiti quei magistrati, che con qualche regolarità cominciano a comparire nel sistema del governo, nel secolo decimoterzo, gli affari politici, e più ancora gli amministrativi, si trattavano nelle *concioni*.

Le deliberazioni, estese in separate scritture, venivano sottoscritte dai principali degli astanti, e talune sono veramente solenni *costituzioni* dello Stato.

Ciò che a me sembra notevole in quei decreti è una grande risolutezza negli affari publici. Non può dirsi *barbarie*, se le cose trattate sono parte della civiltà. La patria deve essere a capo di ogni pensiero, e può imporre qualunque sacrificio.

Nel 1185 ([2]) Orio Malipiero decreta: chiunque sia eletto ad un ufficio publico, debba accettarlo fra tre giorni; se vi si rifiuta, *perda i diritti civili*. E più severa la conferma di quel decreto fatta da Pietro Ziani nel 1211 (settembre) il quale minacciava a chi avesse rifiutato l'inca-

[1] 1205 15 maggio arch. S. Giorgio, processo 516

[2] Agnalo, Rialto, Doculi, b. 6

rico (nisi iusto impedimento impeditus fuerit) 200 lire di multa o l'atterramento della casa o perfino, se era povero, il bando e la perdita dei diritti civili. Nè si ammettono scuse, p. e., di non poter assumere quell'ufficio e *promuovere quel negozio*, perchè si avesse giurato seco medesimi di non farlo: « *Nihilominus* », dice la legge, ch'era allora il voto di tutti i concittadini, « *offitium ad quod eligetur, exerceat* » (1)

Una delle applicazioni della legge del Malipiero ci è offerta dal suo decreto 1189 giugno col quale egli stabilisce che *nullum honorem, nullum offitium de nostra curia habere debeat quod per electores fiat, et insuper nulla ei ratio debeat in curia nostra teneri*, ad un Giacomo Zulian ch' era stato eletto *ad offitium consulendi*, e lo aveva ricusato.

Cotali elezioni erano affidate a persone scelte da comitati. Noto qui un decreto dello stesso doge Pietro Ziani (2) perchè, fra altri incarichi, v'ha quello di sei *procuratori* del Comune, uno per sestiere, ed è anche il più antico a me noto, in cui sia descritto il modo delle elezioni. Quello del 1172 che risguarda soltanto le elezioni dei membri del Maggior Consiglio, non ha appoggio in alcun documento. Il Ziani stabiliva che « de tribus trentacus omni anno electores tres eligi debeant, quorum quisque

(1) Il decreto del doge Pietro Ziani 1211 genn. Rialto (Vedi *Atti Diplomatic* nel R. Arch. Gener. di Venezia, n. 106 e 107) dice: Quod si forte aliquis de caetero se voluerit excusare dicens se non debere prosequere illud negotium ad quod eligetur, quia se voto vel fidantia juramentoque astrinxerit, et non vult in eodem offitio nihilominus offitium ad quod eligetur exerceat, vel consuetae penae subiaceat.

(2) 1207 aprile R. Atti di Nicolò Girardo prevano di S. Fantino e cancelliere ducale. *Atti Diplomatici* nel R. Arch. Generale di Venezia, n. 105

de sua trentacia erit Horum autem electorum ordo a Castello semper incipere debeat, et decurrere per omnes trentacias Rivialti usque dum finiantur. »

Quei tre elettori dovevano scegliere sei *procuratori del Comune*, uno per sestiere, colla durata in carica di un anno, dal 1. di maggio, sei savi del Consiglio minore, uno per sestiere, ed i savi del Maggior Consiglio, uno *de trentacia sua*. Questi ultimi, come gli elettori, duravano in carica dal di della festa di S. Michele (settembre) per un anno.

« Eleggano dei pari » aggiunge il decreto, « tre camerlengbi, sei scrivani dei camerlenghi, tre da una parte, tre dall' altra del Canal grande, e facciano tutte le altre elezioni. »

A far conoscere i modi coi quali avava luogo la cessione delle proprietà dello Stato, basterà un esempio.

Non è di voi chi, uscendo di sotto la torre dell' Orologio, non abbia mirato con compiacenza offrirsi all'occhio in grazioso panorama l' isola di S. Giorgio maggiore, detta anticamente *dei cipressi* e *Memmia*. E appunto il doge Tribuno Memmo, raccolto in concione publica il popolo di Venezia, addì 20 dicembre 982, assieme al patriarca di Grado, ai vescovi e ai *primati*, concedeva a frate Giovanni Morosini la chiesa di S. Giorgio — cappella ducale — perchè vi erigesse un monastero dell' ordine di S. Benedetto. La carta è legalizzata di mano del doge, dei suoi consiglieri e di gran numero di maggiorenti e di popolani.

Diamo un ultimo sguardo, o signori, alla Venezia del 1000 e del 1100.

L' aspetto della *città* non doveva esser dissimile da

quello di una borgata. Pochi gli edifici cospicui. Nel secolo IX la basilica di S. Marco o meglio una *cappella ducale*, e un' abitazione pei dogi, poi qualche palazzo e case decente, ma molte più le casipole coperte di paglia o di tavole *(scàndole)*. Chiesicciuole, ponti di legno, le vie non selciate. Poi paludi, campi erbosi, e il mare, azzurro nastro che univa co' suoi mille fili le isolette della singolare città.

In breve però i fiumi, non ancora costretti nei loro argini, spinsero in questo estremo pelago arene e limo; chiese e case si moltiplicarono sul terreno assodato, e alle viti, agli arbusti, alle erbe rimase spazio ognor più breve.

Ma lo splendor dei campi — che fa sì leggiadro contrasto alla severità dell' Arte — non abbandonò mai Venezia. E qua e là, dal muricciolo o dall'inferriata, gentili arboscelli sporgono le loro cime fiorite, ad avvivare la fredda grandezza dei monumenti, o l'edera serpeggia appresso alla breve zolla del ciclamino e della reseda, che ricordano alla povera operaia il sorriso de' suoi monti e il pegno di un primo amore. Nè vi ha casa che sia deserta di dolci tinte e di profumi, nè quasi solaio in cui non sorga qualche gentile fioretto, o il semprevivo dei tetti nutrisca le umili foglie tra gli embrici e i nidi delle rondini.

E a grado a grado l'una e l'altra riviera della città divennero continue per edifici e strade; e dove più numerosi accorreano i passanti s' innalzò un ponte (1) che,

(1) La costruzione di un primo ponte di Rialto su *barche* si fa risalire al 1180, e su *pali* al 1264. Dal 1588-1591 sul progetto di Vincenzo Scamozzi, riformato da Antonio da Ponte, fu murato quell'arco ardito, non bello, dice il Selvatico (*Guida artistica e storica di Venezia*, Venezia 1851, p. 91), ma *meraviglioso per solidità di costruzione*.

dalla *zecca*, già sorgente nel 1000 appiedi a S. Bartolomeo, si denominò « *della moneta* » o « *del quartarolo* ». Solo anello che unisca il *citra* e l'*ultra* della città, Rialto commerciale, suo antico ed unico nome, all' aristocratico S. Marco; il cuore alla mente della grande Repubblica.

Case, terre, *valli*, acque, diritti di pesca e di caccia, sono ceduti per censi di denaro, e più frequente, di prodotti del suolo. Fin d' allora son prescritti, non solo i modi di coltura agricola, ma le specie dei pesci che il conduttore potrà coltivare senza danno dei vivai; segno di quei provvedimenti, poi passati nella legislazione, e pur troppo anche al presente sì poco osservati.

La malattia delle uve non data soltanto in queste disgraziate provincie dal 1854; io la crederei indicata nel secolo XII [1]. Oltre la sterilità delle viti, è preveduta dal locatore anche la perdita del vino *pro aliqua macula*: non sono le chiazze della crittogama?

Al capo dello Stato non solo spettavano tributi e regalie (che ho già altrove enumerato [2]) e certe vet-

Gli ufficiali sopra Rialto, nel loro capitolare del sec. XIV, giuravano di « procurar lo fatto del ponte de la riva de moneta » (Arch. Gen. codici restituiti dal Gov. Austr. n. 264, § X). — Il primo ponte di pietra del quale trovai cenno nei documenti, più antico di quello fu sinora creduto, sorgeva nella contrada di S. Zaccaria, nel 1193 (Arch. S. Z.)

(1) 1183, Loglio, Chioggia.

Pietro Mastalico a Leonardo e Nicolò *Michiel* conti, del fu Vitale doge, che gli concedettero un terreno e vigna in *sito e clausura*, promette due anfore di vino, « et in qualcumque anno vinum non habebimus de ipsa pecia de terra et vinea » quod se perdidit *per aliqua macula* » — si obbliga a pagare soldi 7 ½ di Verona per anfora.

Nella Bibbia (Isaia XXIV, 7, 11), v' ha qualche cenno della mancanza del vino, ma parmi si tratti più della sterilità delle viti che di una malattia di esse.

(2) Nel « Doge di Venezia (Venezia Naratovich, 1864, pag. 122 e 130), vecchio zibaldone che dovrebbe venir rifuso, corretto e illustrato coi disegni dei

tovaglie, e l'antichissima *gondola*, quando si recava nelle isole a render giustizia, ma, a modo dei signorotti del suo tempo, quelli ad esempio di Loreo (castello distrutto dagli Ungheri, e fatto riedificare dal doge Vitale Falier, nel 1094), avendo chiesto a una voce (*unanimiter*) d'esser accettati sotto il Governo veneto, dovevano, fra altre cose, recare al doge la testa e le zanne dei cinghiali che allora si potevano uccidere in quei siti.

Questo bastò perchè certo autore descrivesse le sale del palazzo dei dogi, eretto in tempi in cui nè a *Loreo* scorrazzavano più cinghiali, nè lupi sopra il banco di sabbia formato dal Brenta sulla punta di S. Marta (*ponta dei lovi*), tappezzate dai resti di quella selvaggina.

Il *commercio* si esercitava coi prodotti e colle vettovaglie più diverse, dal cinnamomo, dall'olibano (sec. IX), dal pepe (sul cui commercio, importante per Venezia anche nel sec. XVI fu pubblicata di recente una scrittura illustrata dall'eruditissimo cav. Stefani) dalle armi, dalle stoffe di Damasco, dai tessuti istoriati, dalle gemme, dalle oreficerie, dai lavori in metallo (p. e. *a niello*, sec. XI) alle materie coloranti, all'olio, alla cera e fino agli umili dei degli orti egizi (¹).

E le stesse merci si spacciavano fin dal 1051 (e forse ben prima) nelle BOTTEGHE, e, sulla fine del secolo XII, nel MERCATO, *di Rialto* (1197).

più antichi costumi del doge di Venezia cioè di quelli del sec. XII, l'uno all'alto della cappella di S. Clemente nella basilica di S. Marco, l'altro di faccia alla cappella del SS. — che rappresentano due fatti del secolo IX e del 1094; di quello del sec. XIII, o di poco posteriore, nel prospetto della Basilica, nell'archivolto del secondo ordine sopra la prima porta, venendo dall'*Orologio* ecc.

(1) Enrica Morosini di S. Salvatore nel suo testamento, 1206 settembre, Rialto lascia, fra molte altre mercanzie, sparghi d'aglio del valore di lire di denari veneti 700 (arch. di S. Salvatore). Fra i primi orefici trova nel 1973, agosto, Rialto, (arch. di S. Zaccaria) un *Severio*.

Accennai alle vesti di seta e agli ornamenti muliebri Fra i doni alle spose, si contano in buon numero gli anelli, quella catenella d'oro che dal lavoro complicato ebbe il nome di *entrecoséi* [1], i monili, i cappucci di stoffa contesta d'oro, e ricche pellicce

Le carte antiche ci conservarono nomi di pittori, di maestri mosaicisti, di docenti-lettere, di artieri, che nel secolo XIII furono poi organizzati in corporazioni con especiali statuti — e perfino di *giocolieri* [2].

Non solo v'ha lusso di arredi e di utensili domestici, ma sono ricordate, nel secolo XII, *librerie*, composte non certamente di soli codici sacri (libri *corali*, *mattutinarii*, *penitenziarii*) Già nel testamento di Orso vescovo di Olivolo (853 febbraio) fra gli oggetti lasciati, si notano nella *basilica* del beato Lorenzo, alcuni *libros conscriptos* [3]

Ma non potrei mettere a prova la vostra cortesia, col leggere altri documenti e le mie considerazioni. Mi basta averne fatto qualche cenno, porchè in ogni ramo di scienza e di erudizione io credo necessario ascendere, quanto è più possibile, dappresso alla origine, — solo mezzo per spiegare la storia delle instituzioni e di ogni fatto o avvenimento sociale Chi negasse un valore, rela-

(1) Pietro Enzo *maggiore*, di Domenico, di S Moisè nel suo testamento, 1123 novembre, Rialto (copia 1237 luglio) fra varii oggetti lasciati ad uso delle figlie indica un paio di *entrecosei d'oro*

(2) P es 1120, Genuaio, Rialto Giovanni Teusi di Tencio, *joculatoris*, di Chioggia maggiore (arch S Giorgio magg)

(3) Arch di S Lorenzo nell'Arch Gen — Nel 1013 Giovanni e Domenico di Mastino Felice donano al monastero di S Michele arcangelo di Brondolo la chiesa di S Benedetto *posta sul canale di Rialto*, con tutti gli utensili e case passioni « palios sericos vel laneos atque libros de altoribus » e tutti i *libri grandi e piccoli, diurnali e notturnali* ecc (Catastico della Chiesa di S Benedetto, ora custodito nella chiesa di S Luca)

tivamente assai grande, alle memorie antiche, mostrerebbe di aver dimenticato l'infanzia delle nazioni come quella degli individui . . . . Per noi il dispregio del passato, nel quale stanno le ragioni della civiltà presente, è la più sacrilega delle stoltezze, — cui possono ricorrere soltanto quelle *fatue parvenze d'uomini grandi*, che arruffano tuttavia con una sorprendente immoralità in certi Stati la cosa pubblica, e che troverebbero una condanna ai loro futili vantamenti nel più comune buonsenso, e diciamo anche, nel sincero amor patrio di un *ieri* non molto lontano.

Il carattere predominante nella vita dei veneziani nei due secoli che ho preso in esame, è l'*indipendenza* e l'*operosità*.

L'organismo complicato del Governo, la cui autorità, dal supremo rappresentante politico scende e si sminuzza sin quasi l'ultimo cittadino; e quell'enorme serie di tributi e di vincoli che, quasi un bisogno di servitù, spingevano anche i popoli liberi ad una vita circoscritta e tariffata dal dominio altrui, avrebbero ben presto esaurito quelle forze vive che dovevano venir consacrate al prosperamento del paese e alla difesa di esso dagli stranieri. Ma sotto quei privilegi e sotto quelle servitù, manto apparisccente che finì altrove col coprire un cadavere — vigoreggiava fervida la vita, e quei nomi stessi d'uomini che nelle povere carte del 1000 e del 1100 contrattavano le sporte di sale, e le vele, e le àncore, e ogni minutaglia di mercanzia, sono i nomi splendidi dei Morosini, dei Dandolo, dei Michiel, dei Contarini, dei Sagredo, degli Emo — di cento e cento alla cui nobiltà nessuna è pari per antichità e per gloria.

E il lavoro ebbe largo compenso. Le sole abitazioni dei patrizi di Venezia sono monumenti d'arte e di storia degni di ogni onesta ammirazione, perchè non rappresentano l'oro ammassato nei carichi publici, nè l'appanaggio della sovranità, ma l'industria e l'attività perseverante. Pur troppo da molte sontuose magioni disparve ogni vera grandezza, e il picciolotto erede, vagolando per quelle sale di una generazione di giganti, — va spiluzzando quei proficui vecchiumi degli ori, delle anticaghe, dei quadri. Le case degli avi azzimate alla *toilette* dell'*hôtel*, e vendute al birraio, o al sardanapalo dei banchieri, nascondono sotto la *réclame* d'un cartellone, fregi monumentali, e le *armi* illustri, epilogo e simbolo d'una gloriosa storia domestica, che si congiunge alla publica.

Ma a che, può dirsi, questo rimpianto del passato e questo écrit accusé?

Io non darò qui una risposta che sarebbe acerba, ma vera. Lo spettacolo tristissimo al quale da troppo lungo tempo ormai assistiamo, può far conoscere che l'elogio sincero del passato, non move da intendimento di amplificarne il bene e nasconderne gli errori, ma dalla pura coscienza della verità.

Se vi ha paese la cui formazione possa venir paragonata (tenuto conto delle proporzioni, ma anche de'tempi assai diversi) a quella del Regno d'Italia, è questa sua parte nobilissima, *Venezia*, Venezia che, oltre i mirabili esempi di senno e di attività nel costituire il proprio dominio, si mostrò tanto fiera della sua indipendenza, — dalle prime armi contro i Franchi, alla guerra di Chioggia, alla lega di Cambrai, alle lunghe lotte contro i Turchi, alla eroica difesa del 1849.

Ebbene: noi vorremmo che la storia di quei secoli

insegnasse quell' attività pratica, quelle conseguenze e responsabilità negli atti amministrativi, quel coraggio della verità, che non sono pur troppo molto frequenti nel governo della cosa pubblica di alcuni Stati moderni.

Vorremmo, o signori, — e questo crediamo dovrebbe essere il desiderio d' ogni italiano — che l'amor di patria, non ostentato a studio di onorificenze, o di retribuzioni di qualunque specie, ma imparziale, disinteressato e perseverante, apprendesse i doveri che spettano ad ogni buon cittadino, — le fatiche, i dolori, il sagrificio di sè medesimi, per meritare l'alta e irrecusabile sodisfazione della propria coscienza.

— —

NOTE

Divisione di un'opera:

« La vita dei veneziani fino al 1200 (1). »

I.

La città.

Stato fisico di Venezia fino al 1200. — Isole, *tombe, fondamenti*, canali, *rivi, piscine*, saline, molini, orti, campi, calli, strade, ponti. Tentativo di una *mappa*

II

Il popolo.

Origini — Nazionalità. — Cognomi e nomi. — Schiavi. Tentativo di un *catastico*

III

Il governo.

La consociazione, tribuni, doge, gastaldi ducali.
Giudici, decani, ministeriali, ripari
Capi-contrada, *arbitri*, antai
Vescovi, primiceri, piovani
Ambasciatori, *conti*.
Il diritto civile e il criminale.

IV.

La vita.

Case, palazzi, chiese, conventi, spedali
Vettovaglie, la prima *meta*, vesti, masserizie
L'industria, il commercio L'Arte.
Viaggi La moneta, pro' del danaro Ricchezza
Scrittura, lingua

(1) Dividiamo l'opinione del Cav Stefani intorno al periodo che dovrebbe esser compreso in quest'opera, — la quale riuscirebbe certo più interessante, se i materiali ne venissero raccolti anche dai documenti del secolo XIII

A. *Saline*

Le *saline*, numerose non solo nell'estuario e in Chioggia, che nel secolo XIII era un vero emporeo di sale, ma nella stessa città, sono dette già *antiche* nelle carte del 1000. Erano pezzi di terreno ceduti a livello per 29 anni, ad uno o a parecchi consorti (*compagnones*), verso il censo di un moggio di sale per ciascuna, o del prodotto di uno o più giorni; il conduttore, finito il periodo del livello, poteva venderle, ma la prelazione spettava al proprietario o ai suoi eredi.

Per esempio Michele Ostiario, pievano di S. M. e Donato di Morano cede a Domenico . . . o ed altri quattro del rivo della Gemelle che va a Castello, certa palude ed acqua, denominata *de umbraria*, per costruirvi *nuovamente* (il documento è del 1034 aprile, Rialto, nell'archivio della fabbriceria di S. M. e Donato di Morano) due saline. Il censo è di un moggio di sale per ciascuna, o tre danari. Se dopo cinque anni il *fondamento* sarà ridotto a cattivo stato, tornerà al proprietario. Se uno dei cinque conduttori non lavorerà, gli altri quattro gli oppignoreranno la parte a lui spettante. — Nel 1043 (aprile, Rialto, arch. S. Giorgio) Stefano di Domenico Candiano diede a Domenico di Giovanni *Zeno* (sic) di *Canalecle* e ad altri consorti, venti saline a livello. — Martino e Marino fratelli (1064, settembre) che abitano nel vico di Murano, dichiarano di aver ricevuto da Pietro di Domenico Foscari certa acqua per costruirvi un fondamento di saline. I consorti sono conduttori in complesso di 21 saline (arch. di S. Zaccaria) ecc. ecc.

E del pari i *molini* sparsi anche per le contrade della città.

B. *Intorno la prima meta o calmiere dei veneziani, del* 1173.

Raccontano i cronisti, della moglie di Domenico Selvo doge di Venezia dal 1071 al 1085, Teodora del fu imperatore Costantino *Duca*, e sorella di Niceforo Botoniate, il quale tenne poi scettro in Oriente, che venne a Venezia « tutta cascante di vezzi e di amanerate sconoscente; sfoggiava con smodato lusso nella casa e negli abiti; le vesti, il letto, l'aria ch'ella spirava odoravano di pellegrini profumi; non si traeva i guanti giammai; sedevasi a mensa, ma gli eunuchi trinciavano le vivande in minutissimi frusti, che poi le appressavano delicatamente alla bocca, quand'ella non potea sostenere questa fatica; non toccava a ogni modo colle sue mani verun cibo, ma con alcuni bastoncelli d'oro l'accostava schifiltosa alle labbra ecc. (1) »

(1) Fulin prof. Rinaldo, « Due capitoli di storia veneta. » Venezia, Cecchini, 1867, pag. 14. *Petrus Damianus, Institutio Monialis*, C. XI, opera complete, III, 340. Veggasi anche il bel libro di J. Armingaud — *Venise et le bas empire*. Paris, imprimerie impériale, 1868.

Circa un secolo dopo (¹) Sebastiano Ziani publicava una legge annonaria che non sembra, dal tenore, la prima, ma è la più antica che ci sia rimasta. Le poche e semplici vivende ch'essa riguarda fanno un curioso contrasto colle delicatezze, forse esagerate, che si narrano della consorte di Domenico Selvo, ed è nel tempo stesso un pregevole documento per gli economisti che vi trovano alcuni dei principali elementi di una meta o calmiere. Vi hanno infatti discipline per le misure di capacità, pel vino, le biade, il pane, la carne, le frutta, i pesci e l'olio.

Cadeva sotto pena chi faceva monopolio del fromento, comperandolo su nave che facesse rotta per Venezia, o ponendolo nei magazzini per crescerne il prezzo; nè il fornaio poteva tenerne più di un moggio. Così dell'olio, delle oche, anitre, (*aucelle*, forse l'*anas boschas*, od anitra dai piedi rossi?) e delle frutta. Il vino doveva esser venduto dai tavernieri, nei *bastoni* o *posti*, e dai mercatanti all'ingrosso, nella sua purezza, non mescolato coll'acqua o con altro vino. Le biade si dovevano vendere o staio, levando il *colmo* con rasiera esatta e rotonda. Le stadere, le bilancie ed altre misure a peso, e quelle pel vino (*libra*) erano stabilite dal visdomino o gastaldo. Sulle carni si doveva dare l'*aggiunta*.

I prezzi erano in soldi di Verona. Qualunque vino, eccettuato quello di Romania, non si poteva vendere più di 2 soldi per libbra (12 bicchieri); e 40 soldi un'anfora (²). La carne di vacca o di bove 2 soldi, di qualità inferiore due libbre per 3 soldi, quella di maiale fresca 3 soldi per libbra, come quella secca di Romania e Schiavonia; quella di Lombardia secca 4 soldi, pesata a stadera.

Lo storione, le trota, il rombo, non più di 3 soldi di Verona per libbra; il *varolo*, l'orata, le megla, il barbone, la scorpena, la lucerna, le passere, le sogliole, e le anguille grandi, non più di due soldi alla libbra; così i grandi lucci *cavedagni*, freschi e salati, le tinche grandi e i lucci seccati non più di 3 soldi per libbra (³), ogni altro pesce di

(1) 1173, ecc., Rialto Atti Giov. Navagor suddiacono. Arch. Ducali b. 6.

(2) Qui, senza dubbio, nel documento v'ha errore. L'anfora si compone di 6 mastelli, o 36 secchi, o 2568 bicchieri, e secondo il prezzo di una libbra, dovrebbe costare lire veronesi 22, non soli quaranta soldi.

(3) Ecco i nomi latini dei pesci sovraindicati, secondo la più recente classificazione scientifica. Li dobbiamo alla distinta cortesia dell'egregio dottor Giovanni Domenico Nardo che aveva già corretto alcuni degli errori corsi nella prima edizione di questo calmiere nelle sue dotte memorie » sulla coltura degli animali acquatici nel veneto dominio » publicate nel vol. VIII degli *Atti dell' Istituto veneto*, 1864. Egli crederebbe poi di fissare il valore del soldo veronese a 5 centesimi di lira italiana, e della lira (composta di soldi 12) a 60 centesimi. Ma la lira in generale ha il titolo di 9 oncie e 3/4 d'argento e consta di 240 denari, ed ogni denaro di grani 106 e caroti 27.

Storione — acipenser sturio, *Linneo*.
Trota — salmo fario, *Linneo*.
Rombo — psetta rhombus, *Bonaparte*.
Varolo (*branzino grande*) — labrax lupus, *Cuvier*.
Orata — sparus auratus, *Linneo*.

acque dolce o salse non più di 1 soldo per libbra. Mille libbre d'olio 25 lire (¹)

La esecuzione di questa legge era affidata ai *Giustizieri*, magistrato che sorvegliava specialmente sulla bontà e sui prezzi delle vettovaglie. Ai violatori era comminata la perdita delle merci e di tutti gli averi, a favore dello Stato.

Circa un secolo dopo la publicazione dello statuto annonario del doge Ziani (²), è degno di nota il *giuramento* che dovevano fare i *capi contrada*, di distribuire fra i cittadini il grano dei fondachi erariali.

C. *Appunti del testamento di Pietro Ziani doge di Venezia.*

1228, settembre, Rialto. Pietro Ziani doge di Venezia elegge commissari Costanza dogaressa, del fu Tancredi, re di Sicilia, i figli Marco, Marchesina e Maria, e Paolo abb. di S. Giorgio Maggiore. Determina, per evitar contese, la decima, da pagarsi al vescovato di Castello (*decima dei morti*), in lire 1500, o meno. Lascia a S. Maria di Barbano lire 10, a S. Pietro de Orio, 10, a S. Bartolomeo del monte delle volpi, 5, al vescovo e ai canonici di Caorle, 10, all'ospedale di S. Margherita di Caorle, 5, a S. Pietro di Romadina, 10, all'ospedale di S. Croce del vescovato di Jesolo presso la Livenza, 5, a S. Giorgio, e S. Leone di Pineta, 10 ciascuno, a S. Vito di Jesolo lire 25, a S. Giov. Battista di Jesolo lire 10 per l'anniversario. Per lo stesso oggetto, a S. Salvatore di Jesolo, 5, al vescovo e chierici di Jesolo 15, un manso al vescovo di Città Nuova posto colà, e lire 10 per l'anniversario, al convento di S. Biagio di quel luogo lire 5, al convento di S. Maria delle monache dello stesso luogo lire 5, all'ospedale di San Martino de (*talgnada*) del Lido, 5; a S. Felice di Ammiano, 200, per comperare un manso, più lire 20, coll'obbligo dell'anniversario, a S. Lorenzo di Ammiano lire 20 pel suo anniversario, a S. Andrea di Ammiano, 40, a S. Angelo d'Ammiano, 20, a S. Marco d'Ammiano, 20, a S. Adriano d'Ammiano, 50; al convento dei Ss. Apostoli d'Am-

Mugia (meccia) — mugil cephalus, *Linneo*
Barbone — mullus barbatus, *Linneo*
Scarpena — scorpena porcus, *Linneo*
Lucerna — trigla lucerna, *Nardo*
Passera — platessa passer, *Bonaparte*
Sogliola — solea volgaris, *Cuvier*
Anguille grandi — anguilla volgaris, *Cuvier*
Grandi lucci cacedagni (capitani, come le anguille capitone) — Esox lucius, *L.*
Tinche — tinca volgaris, *Cuvier*

(¹) Lo vendevano i *ternieri*, nome che assunsero poi alcuni officiali alla grascia (Ufficio della *Ternaria vecchia e nuova*).

(²) Fra le persone sottoscritte al decreto, sono i *giudici* Orio Malipiero (che fu doge dopo Sebastiano Ziani), Pietro Foscarini, Andrea Dandolo, gli *avogadori di Comun*, Vitale Faliér, Michele Cataro, i *camerlenghi di Comun*, Filippo Falier e Filippo Greco, i *ridomini*, Ranieri Balwaro e Matteo Trevisan.

miane, 10, a S. Maria Maddalena di Galgnada, 5, a' Ss. Giov. e Paolo di Costanziaca, 5, a S. Pietro di Casa Calba, 10, a S. Mauro di Burano, 50, a S. Martino di Burano 50, a —, e ad un altro —, a S. Giovanni di Torcello, 100; a S. Tommaso di Torcello, 150, a S. Margherita di Torcello, 20; a S. Antonio di Torcello, 10, a S. Cataldo di Torcello, 5, a S. Giacomo di Palude, 25, a S. Erasmo nel porto di Murano, 10, a S. Cipriano di terra, 100, a S. Matteo di Murano, 5, a S. Cipriano, 10, a S. Michele dei camaldolesi, 20 per la fabbrica della chiesa, ed una vigna in Capodistria, a S. Giuliano di' Bocca di fiume, presso Mestre, 5, a S. Secondo, 20, a S. Leone di Bocca di fiume presso S. Ilario, 5, a S. Ilario, un calice che egli tiene in pegno per lire 50, a S. Leonardo di Fossa Mala, 5; a S. Marco di Bocca di fiume (in boccalama), 15, a S. Angelo *de la* Contorta, 10, a S. Giorgio in Alga, 50, a S. Biagio di Dorsoduro, 15, a S. Clementi, 15, a S. Servilio, una ruga di case già degli Orseolo, in S. Giovanni di Rialto, che guarda (verso) i Zorzi, ed un' altra che guarda Rialto a S. Lorenzo, a questo stesso lire 100, lire 300 a S. Giorgio maggiore, ove vuole essere sepolto, e tutte le vigne in Chioggia minore, tranne quelle poste in *Carersa*, e nella fossa che suo padre Sebastiano comperò dal Comune di Chioggia; a S. Zaccaria, lire 10, e tutte le case in S. Zulian, già di Giovanni Albrici, ma ne abbia l' usufrutto Giovanni Ziani, canonico di S. Marco, pievano di Santa Lucia, e chierico del doge; ai Ss. Filippo e Giacomo, 5, a S. Salvatore, 20, a S. Benedetto, 5; a Santa Maria dei Templari, 10, all' ospedale di S. Giov. Battista, 100, per i poveri di oltremare; a S. Gregorio, 5, a S. Maria della Carità, 20; a S. Croce, 20, a S. Nicolò del Lido, 10, a S. Andrea del Lido, 10, ed un terreno arativo di 2 campi, 8 pertiche e 40 tavole in Vallonga, ed altri due campi, 8 pertiche e tavole 21 ecc.; a S. Giustina, ch'è ora dei chierici regolari, un podere in *Mellara* (Padovano), e certe terre presso la Piave, a S. Daniele, 15, a S. Maria delle Vergini 150, a S. Elena, 5, all' ospedale di S. Lazaro dei lebbrosi, 100, per comperar terra, a S. Trinità un manso in *Cancellada* . . . . all' ospedale di S. Maria dei Crociferi, 250, all' ospedale di S. Giovanni ev., 200, a quello di S. Spirito, 10, a S. Leonardo di Malamocco, 10, a S. Maria di Portosecco, 20, all' ospedale di S. Marco fra Pellestrina e Chioggia lire 5, a S. Vito di Pellestrina, 5, all' ospedale di S. Croce in Chioggia, 5, al vescovo e canonici di Chioggia, 25, all' ospedale di S. Biagio di Brondolo, 5, al monastero della SS. Trinità di Brondolo, 25 e le saline poste in Brambedo, a S. Giorgio di Fossone, 10, e certe saline, a S. Michele di Adige, 10, a S. Leonardo di Porto Loreo, certe proprietà site colà, a lire 10, fra gli orfani, vedove e poveri, lire 1000. «Sebbene nel publico *rengo* in S. Pietro di Castello, la prima domenica di quadragesima, noi abbiamo invitato il popolo, a chiederci quei diritti che potesse far valere verso nostro padre defunto, o noi, tuttavia, per ogni caso, lasciamo 1000 lire per chiunque fra tre anni dalla nostra morte potesse avanzare diritti sulle nostre proprietà.»

A Nicolò Girardo, pievano di S. Moisè, cancelliere ducale, lascia lire 20; alle Congregazioni — S. Luca, S. M. Formosa, S. Angelo, S. Ermagora, S. M. Mater Domini, S. Silvestro, S. Polo — una roga di case in S. Geminiano, che tiene un capo nel calle maggiore, l'altro nel calle che va al rivo *batario*, a sua nipote Maria di Prata, l'usufrutto di una proprietà in S. Bartolomeo, *la quale fu dei Greci*, e possa disporre in morte sopra di essa per lire 500, alla figlia Marchesina, dote di lire 4000, ed una casa in S. Giovanni Battista.

Erede residuario Marco Ziani. Alla figlia Maria, lire 2000, e se si farà monaca, lire 1000. Alla fabbrica di S. Marco lire 100, al convento di S. Marco, 50, all'ospedale di S. Marco, 100, a Giacobina vedova di Domenico Vilioni, che abita in palazzo ducale, lire 100, alla figlia di Domenico Diabolo, per sua dote, 50, e alla figlia di Aaria Belli, 50.

Se la dogaressa è gravida, e partorirà *maschio* o *femmina*, questi siano alla condizione degli altri figli o figlie, possa abitare nella casa ove ora si trova Giacopo Casapulo o in quella della vigna in S. Giustina. Le lascia certa terra comperata dai fratelli del vescovo di Chioggia, ed abbia tre moggi di frumento dei molini di Musestre. La sorella di lei sia provveduta a spese dell'asse creditario, e la figlia di questa abbia lire 500 se è maritata in Venezia, altrimenti lire 100. Affranca schiavi e schiave. A Manfredino lire 50, ed una casa a S. Giustina, ed altre case ivi, e lire 25 a Girardino, a Federico una casa, e lire 25, ad Ivano lire 25, o gli si faccia costruire una casa, a Benedetto lire 25, a Pasquale, 25, ad Ailisi, 25. Per dote di Maria Greca e Riccarda, lire 100 ciascuna, ai *minimi* lire 100, ai *predicatori* l. 100. (Il complesso delle somme lasciate dallo Ziani è di lire venete 13845.)

Se la dogaressa morrà prima che il figlio abbia 14 anni, sia commissario Tommaso Centranico di S. Maria Formosa.

Firmati PIETRO ZIANI, *doge*
BARTOLOMEO DA CANALE
GUIDO MICHIEL
BARTOLOMEO BAROZZI
LEONARDO CAMPULO
PIETRO ISTRIGO.

Notaio — NICOLÒ GIRARDI, pievano di S. Moisè e cancelliere ducale.

La copia è in atti dello stesso, 1229, Aprile.

(Archivio dell'ex-conv. di S. Giorgio maggiore processo N. 117)

D. *Nota sui prestiti publici dei Veneziani, di Riccardo Predelli officiale nel Regio Archivio di Stato in Venezia* [1]

Fra i più antichi esempi di prestiti pubblici nel medio evo, meritano particolare menzione quelli contratti dalla Republica veneta.

Furono *volontari* ed *obbligatori* o *forzosi*

Per la mancanza di documenti ufficiali non ci è dato di stabilire con certezza quando abbiano cominciato ad attuarsi gli uni e gli altri.

Dei *volontari*, il più antico di cui resti memoria accertata è un prestito del 1164, di 1500 marchi d'argento, pei quali la Republica cedeva ai creditori la rendita del mercato [2], per undici anni, ripartita in lotti, due dei quali ebbe Orio Malipiero, due Sebastiano Ziani, uno Anania Quirini, uno Cratone Grimani, uno Angelo Bonaldo, mezzo Orio Orio, un quarto Leone Falier ed un quarto Pietro Acotanto Sono analoghe a questo prestito le *compere* dei Genovesi, che riunite in un solo corpo, o consolidate, diedero poi origine al famoso *Banco di S Giorgio* (1408).

Da un documento però del maggio 1187 (mancante di un terzo nel senso della lunghezza) risulterebbe che tal sorta di prestiti fosse, presso i Veneziani, più antica — Questo del 1187 fatto in occasione della guerra di Zara, fu di 40000 lire.

Nello stesso anno (1187) in novembre, il doge Orio Malipiero coi giudici, savi del Consiglio e avogadori di Comun, volendo provvedere alle gravi spese della guerra contro il Re d'Ungheria, e armar galere da mandare all'assedio di Zara, pregò alcuni cittadini che, per *loro liberalità*, volessero soccorrere il Comune di Venezia Ed essi, *amando veramente la patria*, prestarono varii importi, per la somma di lire venete 16,105 $^1/_2$. L'offerta maggiore fu quella di lire 1000 fatta da Giacomo, figlio del fu Sebastiano Ziani doge Pel pagamento di tal prestito il doge Malipiero obbligò tutte le rendita del sale, della moneta (zecca), della contea di Ossero e di altre isole, concesse (1185 giugno) a Domenico Morosini conte di Zara e a Ruggero di lui figlio, pel censo annuo di Lire 400, ed altra rendita che pagavano annualmente alla Republica Giovanni Dandolo, Pietro Orseolo, Leone Seccagullo, Profeta da Molino, Pietro ed Enrico Morosini, Vitale Vautier, Stefano Costantino. L'estinzione del debito dovea farsi nel termine di dodici anni, di quattro in quattro mesi, proporzionalmente alla

(1) Questi appunti sono parte di un lavoro assai più esteso.

(2) Le rendite impegnate furono l'affitto delle *stazioni* di Rialto, delle tavole del *mercato*, delle tasse sulle urne, sugli scanni, sulle bilancie e misure, e sul *cacaros* (?) pagato dai mercanti forestieri — Il documento si trova in copia nel cod. DLI cl. VII it. Bibl. Marc.

rendite obbligate, e se queste non bastassero, si impegnavano anche gli altri redditi del Comune (1).

Questo modo di procurar danaro non era il solo usato dal governo centrale, chè nel marzo del 1196 Ruggero Premarin e Giacomo Quirini, capitani della flotta veneta che stanziava nelle acque di Abido, stimando opportuno di restare in Romania, deliberarono di fare un prestito fra i componenti la flotta stessa, e promisero a *nome del Comune di Venezia* di restituire 40 soldi per ogni perpero pagato ai camerlenghi di essa (2).

L'atto notarile che ci serbò memoria di questo fatto, è importante pei cognomi e per le notizie sulla costituzione di ciò che sarebbe ora lo *stato maggiore* della flotta. — Le parole poi « *cum suis iudicibus et sapientibus atque conlaudatione populi predicti stoli* » fanno conoscere come si osservassero le forme repubblicane anche nel più assoluto dei reggimenti, quello di un'armata.

Passando ora ai prestiti *obbligatori* o *forzosi*, che costituirono poscia il vero *debito consolidato* della Repubblica, mentre quelli accennati di sopra si potrebbero dire il *debito fluttuante*, si deve avvertire che quantunque varie siano le opinioni dei cronisti e degli scrittori, la prima menzione *certa* di essi risale al 1171, e sarebbe di quel prestito che il Doge Vitale Michiel II decretava per allestire una flotta di cento galee e venti navi minori contro l'imperatore Emanuele Comneno, il quale nel 12 marzo di quell'anno avea fatto confiscare gli averi dei Veneziani che si trovavano nell'Impero. La flotta salpò da Venezia nel settembre successivo. Il prestito fu imposto ai cittadini in proporzione dell'uno per cento sull'ammontare netto delle loro proprietà, e il Governo pagava il quattro per cento d'interesse in rate semestrali.

Notisi, che già nel 1172 si trova accennata una sospensione di pagamenti, il che potrebbe indicare che l'epoca dell'istituzione di questi ultimi prestiti fosse più antica. Non è però chiaro se si tratti dei prestiti obbligatorii o dei volontarii. (Officiali agli Imprestidi, *Niger Magnus*, p. 1, Arch. Gen. di Venezia).

Per procacciar denaro al publico erario, quando erano insufficienti le ordinarie fonti di rendita, cioè le varie imposte dirette e indirette, come fin dai più antichi tempi erano la *roga*, le decime in denaro e in oggetti, le *compensioni* o prestiti per defezioni ai contratti ecc. la Signoria ricorreva a vicenda alle diverse specie di prestiti. Qualcuno dei volontarii era sostenuto anche da pochi. In una carta del 1207, aprile (3), il doge Pietro Ziani dichiarò di aver ricevuto a prestito per

(1) Il documento si trova nel codice LXXI classe XIV, Bibl. Marc., ed è in atti del notaio Pateraano da Pozzo, copiati dal notaio Domenico Arduino pievano di S. Giov. ev. nel marzo del 1189.

(2) Il documento è in copia nel Cod. XXXIX, cl. XIV. Marc.

(3) Il documento è in atti di Pateraano da Pozzo, suddiacono, e copiato da Pietro Stermino prete. — Archivio Notarile di Venezia, atti Stermino, cassa VI, cassella II, f. 1.

conto del Comune di Venezia parecchi imprestiti, per la somma di lire venete 24,049, che si obbligò di restituire tra un mese dall'arrivo in Costantinopoli del *nobile uomo* Ottaviano Quirini, colà inviato coll'ufficio di *podestà* (bailo). Aveva consegnato ai procuratori di S. Marco i pegni corrispondenti.

Abbiamo un esempio dimostrante come i prestiti obbligatorii venissero qualche volta rimborsati alla guisa dei volontarii. Infatti nel maggio 1207 il doge succeduto stabiliva che quelli i quali avevano fatto un prestito del *due*, poi del *quattro*, indi ancora del *due* infino del *tre* per cento, avessero a percepire tutti gli introiti delle stazioni di Rialto, il quadragesimo, l'ottantesimo, il quinto, ed altre rendite che venivano esatte dai visdomini, sino a completo saldo del loro credito, nelle proporzioni indicate nei catastici del Comune *che debbono essere tenuti dai procuratori di S. Marco e dai visdomini* (1).

Ed ambedue le specie dei prestiti si usarono continuamente anche nei tempi posteriori, i *volontari* (come ne fan fede i registri del Senato serie *Terra*), sempre a modo di debito fluttuante, gli *obbligatori* come debito *consolidato*.

Il complesso di questi ultimi, riuniti per le cure degli ufficiali agl'imprestiti, costitui il *primo sistema di debito pubblico* che si organizzasse in Europa, sotto il nome di *Camera degli imprestiti*, e più tardi, *Monte vecchio*.

Ai tempi dello Ziani la sorveglianza a quel *Monte* spettava ai procuratori di S. Marco e ai visdomini di Rialto: « vos scilicet (i cre» ditori) quorum nomina habentur scripta in catasticis de Comuni, » quos apud se procuratores sancti Marci vel suprascripti vicedomini » habere debent ».

Il *monte vecchio*, così chiamato dopo la creazione del *nuovo*, ebbe *forse* principio nel 1171, e meglio quando stabilitosi il magistrato agl'imprestiti fu data una forma sistematica all'assieme dei debiti dello Stato riuniti in un sol corpo. Esso fiorì fino al 1382 nel qual anno furono consolidati gl'interessi arretrati, poi decadde, e verso il 1450 era in debito di 30 annate d'interessi arretrati. Il capitale depostovi ammontava a ducati 8.665,613, grossi 14, o a circa lire italiane 26,863.400. — I capitali erano inscritti a nome del creditore che avea facoltà di alienarli. Fu estinto a poco a poco in varii modi, e per la redenzione di esso si hanno decreti dal 1316 al 1600, pare fosse compiota verso il 1620.

Il *monte nuovo* fu creato con decreto del M. C. 23 Aprile 1482, con prestiti obbligatorii occasionati dai bisogni della guerra di Ferrara al 5 p. cento d'interesse. Nel 1518 trovavasi aggravato di 10 milioni di ducati, con 8 anni d'interessi insoluti, onde ne fu, addì 25 febbraio 1519, decretata dal Senato l'affrancazione.

(1) Cod. LXXI, classe XIV, Marciana.

Il *monte nuovissimo* fu instituito, con parte del Senato 2 agosto 1509 pei bisogni della guerra, prendendosi dai privati, danari ed anche argenti. Venne decretata la sua affrancazione con decreto del Senato 19 febbraio 1530, e non era ancora terminata nel 1596.

Il *monte del sussidio*, creato con decreto del Senato 5 ottobre 1525, pagava l'interesse del 5 per cento. L'estinzione dei debiti che lo costituivano ebbe la stessa vicenda di quella del *monte nuovissimo*.

Succedettero a queste diverse categorie di debito i *Depositi in zecca*, che occasionati dai bisogni della guerra del 1539, finirono coll'assorbire tutti i capitali non restituiti, provenienti dai diversi monti, e formarono il complesso unico di tutto il debito della Republica.

L'amministrazione dei monti era demandata agli *ufficiali agli imprestiti*, le cui prime memorie risalgono con data certa al 29 dicembre 1254.

Notisi infine, che col nome e colla qualità di *prestiti* si trovano anche nei documenti della Republica moltissimi assegni di denaro che dovevano venir restituiti sopra fondi pubblici aventi già una destinazione. Ce ne offre antico esempio una carta del settembre 1198 (atti Paterniano da Pozzo, Arch. gen. *Ducali* b. 6), colla quale il doge Enrico Dandolo dichiara di aver ricevuto dalla cassa della chiesa di S. Marco (fabbriceria) lire venete 2871, ad obbligo pel pagamento di essa i beni del Comune.